

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

297^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 APRILE 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI..... Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione..... 3, 31

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 4

Assegnazione 3

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione..... 31

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

«Modifiche degli articoli 83, 85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costituzione» (40), d'iniziativa del senatore Romualdi;

«Modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (42), d'iniziativa del senatore Perna e di altri senatori;

«Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali» (443), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Abrogazione dell'articolo 96, modifiche degli articoli 134 e 135 della Costituzione e nuove norme in materia di procedimenti di accusa» (583), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Norme in materia di procedimenti per i reati ministeriali e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, abrogazione dell'articolo 14 e del secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e modifiche agli articoli 12 e 13 della predetta legge» (752), d'iniziativa del senatore Jannelli e di altri senatori;

«Modificazione all'articolo 96 della Costituzione» (993), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;

e del disegno di legge:

«Nuove norme sui procedimenti d'accusa» (98), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori:

PRESIDENTE..... Pag. 5 e *passim*
BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 14, 20
BIGLIA (MSI-DN) 10, 17
BONIFACIO (DC) 23
CASTELLI (DC), relatore 12 e *passim*

COVI (PRI)	Pag. 23
DE CATALDO (PSI)	11, 18, 23
DE SABBATA (PCI)	17, 19, 22
GARIBALDI (PSI)	22
JANNELLI (PSI)	23
MAFFIOLETTI (PCI)	9, 15
PINTUS (Sin. Ind.)	12, 22
* RASTRELLI (MSI-DN)	22
RUFFINO (DC)	11, 17
* SCHIETROMA (PSDI)	5 e <i>passim</i>
VALITUTTI (PLI)	18
VASSALLI (PSI)	6, 15, 21

INTERROGAZIONI

Annunzio	32
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	34

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti	4
---------------------------------	---

PETIZIONI

Annunzio	4
----------------	---

PROCEDIMENTI D'ACCUSA

Trasmissione di ordinanze da parte della Commissione parlamentare	Pag. 31
--	---------

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	24 e <i>passim</i>
CASTELLI (DC), relatore	24, 25
COVI (PRI)	30
DE CATALDO (PSI)	24, 29
GARIBALDI (PSI)	28
JANNELLI (PSI)	24, 25
MAFFIOLETTI (PCI)	26
PINTUS (Sin. Ind.)	29
* RASTRELLI (MSI-DN)	26
RUFFINO (DC)	27
* SCHIETROMA (PSDI)	30
VALITUTTI (PLI)	28

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boggio, Buffoni, Carta, Cheri, Coco, Colella, Consoli, Crollanza, Cuminetti, Degan, De Giuseppe, Della Briotta, Donat Cattin, Evangelisti, Falcucci, Fanfani, Fanti, Giugni, Gozzini, La Valle, Loprieno, Malagodi, Marinucci Mariani, Montalbano, Pacini, Paganì Antonino, Parrino, Pastorino, Patriarca, Pavan, Postal, Rumor, Salvi, Signorello, Taviani, Tomelleri, Valiani, Vernaschi, Vettori, Viola, Zaccagnini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fosson, a Bruxelles, per attività della Commissione economica dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Mitterdorfer, a Salamanca, per attività della Sottocommissione per i problemi universitari.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ANTONIAZZI, CHERI, DI CORATO, IANNONE, MONTALBANO, MIANA, TORRI e VECCHI. — « Riordino dell'indennità di disoccupazione ordinaria » (1307);

JANNELLI, ORCIARI e SPANO Ottavio. — « Delega al Governo per l'introduzione di criteri migliorativi per la determinazione dei trattamenti pensionistici di guerra » (1308).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati COLONI ed altri. — « Contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino-Aurisina, mediante emissione di una moneta celebrativa dei collegi del Mondo Unito » (1294) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione;

— in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati ANDÒ ed altri; BERNARDI Guido ed altri; ANIASI ed altri; BOCCHI ed altri; POLLICE ed altri. — « Legge-quadro per il servizio di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea » (1270) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 10ª e della 12ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha proceduto all'approvazione del testo coordinato del disegno di legge: « Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti » (1274) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri; Patria ed altri; Sospiri ed altri; Garocchio ed altri; Garocchio ed altri; Fiori ed altri; Fiori; Almirante ed altri; Ianniello; Casini Pier Ferdinando ed altri; Piro e Ferrari Marte; Cristofori ed altri; Fiori e Mensorio; Reggiani ed altri*) (*Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Petizioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

SCLAVI, segretario:

il signor Silvio Tedeschi, da Napoli, chiede un provvedimento legislativo che preveda e disciplini il contratto di lavoro a tempo parziale nel settore dei trasporti marittimi (*Petizione n. 80*);

il signor Salvatore Acanfora, da Roma, chiede l'abrogazione del finanziamento pubblico dei partiti politici (*Petizione n. 81*);

il signor Salvatore Acanfora, da Roma, espone la comune necessità che si proceda al risanamento tecnico-amministrativo delle ferrovie in regime di concessione, con particolare riguardo alla ferrovia Roma-Lido di Ostia (*Petizione n. 82*);

il signor Salvatore Acanfora, da Roma, chiede provvedimenti legislativi in favore degli autoferrotrenvieri, degli internavigatori e dei dipendenti da aziende private esercenti autolinee in concessione (*Petizione n. 83*);

il signor Giuseppe Ghidini, da Brescia, chiede un provvedimento legislativo di modifica del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, al fine di ridurre il periodo di validità dell'opzione operata da parte dei contribuenti tra il sistema di contabilità ordinaria e quello forfettario (*Petizione n. 84*);

la signora Giulietta Ronco, da Albenga (Savona), esprime la comune necessità che, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, venga concesso il riconoscimento della personalità giuridica all'« Associazione ligure di astrologia » di Alassio (*Petizione n. 85*);

il signor Giacomo Lusso, insieme con numerosissimi altri cittadini da Roma, chiede provvedimenti legislativi che garantiscano l'autonomia e la libertà dell'università, siano efficaci nella lotta alla disoccupazione culturale e assicurino il diritto allo studio (*Petizione n. 86*);

il signor Savino Musciagna, da Roma, chiede l'adozione di un provvedimento legislativo con il quale si dia l'interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di militari richiamati alle armi (*Petizione n. 87*).

PRESIDENTE. Queste petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

**Parlamento europeo,
trasmissione di documenti**

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 26 marzo 1985, ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata da quell'Assemblea l'11 marzo 1985 concernente:

« La conclusione della terza Convenzione di Lomè » (*Doc. XII, n. 84*).

Detto documento sarà inviato alla 3^a Commissione permanente.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

«**Modifiche degli articoli 83, 85, 90, 91, 96, 104 e 135 della Costituzione**» (40), d'iniziativa del senatore Romualdi;

«**Modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1**» (42), d'iniziativa del senatore Perna e di altri senatori;

«**Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi di accusa costituzionali**» (443), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«**Abrogazione dell'articolo 96, modifiche degli articoli 134 e 135 della Costituzione e nuove norme in materia di procedimenti di accusa**» (583), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«**Norme in materia di procedimenti per i reati ministeriali e modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, abrogazione dell'articolo 14 e del secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e modifiche agli articoli 12 e 13 della predetta legge**» (752), d'iniziativa del senatore Jannelli e di altri senatori;

«**Modificazione all'articolo 96 della Costituzione**» (993), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori,

e del disegno di legge:

«**Nuove norme sui procedimenti di accusa**» (98), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 40, 42, 443, 583, 752, 993 e 98.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, la pena può essere aumentata fino ad un terzo, anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato ».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.1

SCHIETROMA

Sopprimere l'articolo.

4.3

VASSALLI

In via subordinata all'emendamento 4.1, sostituire il capoverso con il seguente:

« Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri la pena può essere aumentata fino ad un terzo nel caso in cui le modalità dell'azione o l'entità del danno o del pericolo cagionato rendano il reato di eccezionale gravità ».

4.2

SCHIETROMA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* SCHIETROMA. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 4.1 e 4.2. Si tratta di aggravanti che passano sotto il nome di aggravanti non definite, le quali si prestano anche al sospetto di incostituzionalità, perchè praticamente sono aggravanti che andrebbero ad aggiungersi a quelle già previste dal codice penale ordinario.

Questo ulteriore aggravamento della sanzione penale per i ministri non sembra giustificato, ove si consideri non solo l'ampiezza delle pene esistenti ma anche il grave costo

morale e psicologico che viene dal procedimento a carico di un ministro, prima ancora della condanna, a causa della drammatica eco pubblica che lo accompagna. Purtroppo siamo in un paese dove basta la comunicazione giudiziaria perchè il malcapitato si intenda già condannato definitivamente.

Si è detto ulteriore aggravamento in quanto per il reato ministeriale si applica già, per la sua stessa definizione — allorchè la qualifica di ministro-pubblico ufficiale non abbia addirittura rilevanza costitutiva della punibilità — l'aggravante comune prevista dall'articolo 61, n. 9 del codice penale, per l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

L'attenuante ha carattere indefinito, nel senso che la sua applicabilità è collegata ad un presupposto valutativo (le circostanze di particolare gravità) che il legislatore ha rinunciato a prefigurare e che lo stesso giudice deve definire in astratto prima di verificarne poi in concreto — si ha dunque un doppio momento di discrezionalità — l'esistenza e l'entità.

L'arbitrarietà mi sembra massima e si è, a mio avviso, al di fuori del principio di tassatività in materia penale, il quale esige che ogni fatto cui consegua una sanzione penale ed anche la circostanza cui sia connesso un aumento di pena debbano essere predeterminati astrattamente nella norma.

Viene anche ad alterarsi, come ho già detto nel mio intervento in discussione generale, lo stesso meccanismo di individualizzazione della pena, basato sull'articolo 133 del codice penale, il quale ha rilevanza costituzionale in ordine alle finalità della pena, per il fatto che si attraggono fuori dell'ambito di tale meccanismo (configurandole come circostanze in senso proprio) gli elementi o circostanze in senso improprio su cui il giudice deve basare la commisurazione discrezionale della sanzione o dell'aumento di pena.

Solamente a titolo assolutamente subordinato — a riguardo è stato presentato anche un altro emendamento da un illustre collega — ho proposto un emendamento che mantiene l'aggravante, nello sforzo però di configurarla in un senso più oggettivo e facendo

della disposizione norma propria di questa legge costituzionale, perchè la legge costituzionale n. 1 del 1953 (che si intitola: «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale») sopravvive solo per il procedimento contro il Presidente della Repubblica.

Credo di aver illustrato sia l'emendamento principale sia quello in via subordinata da me suggerito.

VASSALLI. Illustrerò l'emendamento 4.3.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono decisamente per la soppressione dell'articolo 4, senza subordinate, e ne enuncerò i motivi.

Innanzitutto, vi sono motivi di coerenza, che possono forse non interessare l'Assemblea, per cui contano le valutazioni di merito, rappresentati sia dal fatto che l'aggravante non è contenuta nel disegno di legge presentato sulla materia in discussione dai senatori socialisti, sia dal fatto che la Commissione giustizia — interpellata perchè esprimesse il proprio parere — diede parere contrario al mantenimento di questo articolo, che figurava invece in altri provvedimenti.

Come è noto, l'articolo 4 trae la sua origine dalla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che stabilisce la circostanza aggravante indefinita della eccezionale gravità del fatto a carico del Ministro. È un contesto radicalmente diverso, sotto più profili, da quello attuale, onorevole Presidente, sia perchè allora, con la legge del 1953, tutta la procedura era una procedura speciale, rimessa alla Corte costituzionale, e non quella procedura ordinaria verso la quale ci vogliamo avviare e dovremmo avviarci in ogni senso, sia perchè vi era allora un sistema relativo al computo delle circostanze radicalmente diverso da quello successivamente instaurato, nel 1974, in virtù del quale tutte le circostanze aggravanti, di qualsiasi tipo, possono essere annullate dalle circostanze attenuanti concorrenti; ciò ridimensiona, quindi, l'importanza di certe circostanze, soprattutto in determinati contesti.

Comunque, le ragioni di merito per le quali sono contrario risiedono, prima di tutto, in una avversione generale e di principio

per le circostanze aggravanti indefinite, delle quali quella qui proposta viene a rappresentare un esempio assolutamente tipico e caratterizzante. Contro le aggravanti indefinite o generiche vi è tutta una letteratura di illustri penalisti e studiosi, i quali se non sempre ne sostengono la incostituzionalità — qualcuno, tuttavia, anche l'incostituzionalità — suggeriscono comunque di eliminarle dalla scena della legislazione attuale.

Quali sono, nella legislazione attuale, le circostanze aggravanti indefinite? La più conosciuta è costituita dall'articolo 116 della legge sull'assegno bancario, del dicembre 1933, che consente una pena detentiva «nei casi più gravi», di emissione di assegni a vuoto; vi sono poi aggravanti contenute in leggi speciali secondarie nella materia dei vini e nella materia dell'olio di oliva, dove servono semplicemente, questi casi di maggiore gravità, a determinare la pubblicazione della sentenza di condanna o ad aumentare di poco modeste pene.

Per trovare qualcosa che si possa avvicinare alla riesumazione o — se così vogliamo chiamarlo — al mantenimento della circostanza aggravante che viene proposta nel testo trasmesso dalla Commissione, bisogna tornare a tempi non molto recenti della nostra legislazione. Essi sono soprattutto due, onorevole Presidente. Innanzitutto, quello della legge relativa alle sanzioni contro il fascismo (decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 1591), nel cui articolo 2 si profilavano fatti di estrema gravità a carico di coloro che erano stati membri del Governo fascista o gerarchi del fascismo, «colpevoli di avere annullato le garanzie costituzionali, distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese, condotto all'attuale catastrofe». Si prevedeva che costoro venissero puniti con l'ergastolo e, «nei casi di più gravi responsabilità», con la morte. Si sa che queste pene non sono mai state applicate a nessuno. L'articolo 2 fa infatti riferimento alle responsabilità precedenti a quelle del collaborazionismo di cui all'articolo 5. Ricordo in particolare la sentenza pronunciata nei confronti dell'onorevole Acerbo, che proscioglieva completamente questo gerarca e che dunque non si pose questo tema.

L'altro precedente storico di aggravante indefinita ci riporta alla triste esperienza fatta con il decreto legislativo 10 maggio 1945, n. 234, che stabiliva disposizioni di carattere penale straordinario e la devoluzione — per chi lo ricorda, ed io lo ricordo — ai tribunali militari straordinari dei fatti di rapina e di brigantaggio che tenevano il paese in allarme all'indomani della liberazione dell'intero territorio nazionale. L'articolo 1 di detto decreto stabiliva che «in caso di rapina commessa con armi o da più persone riunite e profittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, si applicava la pena della reclusione non inferiore a 20 anni e, nei casi più gravi, l'ergastolo o la morte».

Questo: «nei casi più gravi, l'ergastolo o la morte» è il ricordo più recente e, soprattutto, più concreto che possiamo avere conservato di quelle eccezionali gravità, anche se esse portavano allora a sanzioni che, come la pena di morte, fortunatamente, non sono più previste. Ricordo che proprio «ai casi più gravi» di questo articolo del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945 risalgono le ultime condanne a morte eseguite nel nostro paese nel giugno 1947 nei confronti di autori di rapine. Guardando indietro mi domando ancora quanto siano state veramente essenziali nella vita nazionale quelle ultime esecuzioni dell'inizio dell'estate del 1947.

Sono questi i precedenti per «casi più gravi», della «eccezionale gravità» e via dicendo. Tali precedenti sono tramontati, l'uno perchè di legislazione speciale contro il fascismo, l'altro perchè contenuto in una legge che, per fortuna, era destinata a cessare sei mesi o un anno dopo la fine dello stato di guerra. C'è stata poi nel 1953 quella riesumazione che adesso dovremmo mantenere. Io, da parte mia, sono assolutamente contrario alle aggravanti indefinite. Mi si potrà ribattere che la questione relativa a dette aggravanti fu portata davanti alla Corte costituzionale. Nel 1970, infatti, il pretore deferì l'articolo 116 della legge sull'assegno bancario — articolo che appunto recita «nei casi più gravi» — al giudizio della Corte costituzionale che, con una sentenza che non

sto a definire, dichiarò che l'articolo 133 del codice penale fissava in proposito i necessari parametri. E la giurisprudenza ordinaria, come i colleghi, soprattutto se avvocati o magistrati, ben sanno, si è sempre allineata, nel valutare questa unica, quotidiana aggravante indefinita dell'articolo 116 della legge sull'assegno bancario, ai criteri ed ai parametri fissati dall'articolo 133 del codice penale articolo che, come ognuno sa, contiene tutto e niente lasciando al giudice la libertà più ampia, perchè l'elencazione degli elementi a cui si può fare riferimento è in esso così vasta da raggiungere l'indeterminatezza sotto l'apparenza di una pluralità di elementi determinati.

Che cosa avrebbe deciso invece la Corte costituzionale se si fosse trovata di fronte a quei casi di eccezionale gravità che portavano all'ergastolo o alla pena di morte, come avveniva nel 1945, o in altri casi diversi e più gravi di quello della reiterazione dell'assegno bancario a vuoto o del suo elevato ammontare? Sinceramente non saprei dirlo, ma è certo che le sentenze della Corte, pur essendo presidiate da supremi criteri giuridici, risentono spesso del caso concreto che viene esaminato. Non so pertanto se la valutazione fatta per l'articolo 116 della legge sull'assegno bancario avrebbe potuto essere la stessa ove si fosse trattato di altre aggravanti. Rimane comunque questo convincimento generalizzato negli studiosi del diritto penale che è contrario alle aggravanti indefinite, contrario a dare al giudice questo potere di aumentare la pena sulla base di elementi indeterminati. C'è perplessità sulla incostituzionalità perchè alcuni ritengono che solo quando si tratta di un fatto costitutivo della sanzione penale e non di una circostanza aggravante il requisito della determinatezza venga preso in considerazione; c'è comunque questa diffusa contraddittorietà.

Il secondo motivo per cui proporrei di eliminare questo articolo 4 è rappresentato da una certa sua ampollosità, roboanza e carattere declamatorio. Non mi sembra infatti che ci sia bisogno di prevedere «casi di eccezionale gravità». In quale contesto potremmo trovarci per dover prevedere «i casi di eccezionale gravità» nella responsabilità del Ministro? Se si tratta di reati contro

lo Stato, contro la personalità dello Stato seppure non di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, la gravità di questi fatti è in *re ipsa* e le pene che il giudice potrebbe irrogare sono di per se stesse altissime se nel potere di graduazione della pena, che arriva fino al massimo, si verifica che il fatto è di eccezionale gravità. C'è la pena dell'ergastolo per una gran parte di questi delitti ai quali ci riferiamo. Gli altri delitti, che non sono per loro natura particolarmente gravi, già hanno delle pene abbastanza elevate nel nostro ordinamento, almeno fino ad oggi; cosicché la previsione della proposta aggravante si presterebbe semplicemente ad ingrossare le parole, a declamare, a dar modo ai pubblici ministeri di fare lunghe requisitorie per dimostrare l'eccezionale gravità e ai giudici di discutere e poi dimostrare che questa eccezionale gravità non c'era. Insomma mi sembra che si tratti di qualcosa di teatrale. Penso che nella legge dovremo evitare queste teatralità soprattutto quando — è questo l'ultimo motivo — ci accingiamo a portare i ministri davanti alla giustizia ordinaria. Se facciamo questo, lasciamo che sia la legge ordinaria ad occuparsi del caso. Perchè dobbiamo prevedere un'eccezionale gravità per il delitto del ministro e del Presidente del Consiglio dei ministri una volta che riteniamo che essi debbano presentarsi davanti alla Corte d'appello o davanti al tribunale (e finora non abbiamo ancora stabilito che debbano presentarsi davanti al pretore o al giudice di pace, posto che questi giudici abbiano giurisdizione penale in futuro)?

Ritengo che se i ministri si devono presentare davanti alla giustizia ordinaria ciò deve avvenire sulla base di leggi ordinarie. Tra l'altro nella legge ordinaria il reato ministeriale sussiste tutte le volte in cui un ministro agisce nell'esercizio delle sue funzioni. L'abuso delle funzioni è qualcosa di più, che può ricorrere o non ricorrere in un reato ministeriale. Quando ricorre si configura come una circostanza aggravante comune, prevista dall'articolo 61, n. 9, del codice penale.

In conclusione, a mio parere, lo ripeto, non vi è alcun bisogno di tutto questo, che anzi è un'inutile sovrabbondanza, una declamazio-

ne, una tentazione di teatralità. Insisto pertanto per la soppressione dell'articolo 4. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, credo che la discussione sugli emendamenti all'articolo 4 debba sempre ruotare attorno all'esigenza che ci ha mosso nel riformare il sistema dei procedimenti d'accusa. Nella nostra storia e nella nostra esperienza non abbiamo avuto una ridondanza di pretese punitive giunte poi alla sanzione, ma abbiamo avuto un sistema che finora ha assicurato l'evasione dal processo penale. Il fatto di proporre, con argomenti acuti e doti, come ha fatto ora il senatore Vassalli, di retrocedere dalla tutela penale a mio parere ci fa uscire da questa ottica che inquadra questa discussione parlamentare di revisione del procedimento proprio nell'ambito dell'esigenza di superamento di un sistema che finora ha permesso ai ministri di sfuggire alla certezza del diritto, diciamo così, per usare termini abbastanza neutri.

Questa circostanza aggravante — è su questo punto certamente il senatore Vassalli è più preciso rispetto all'argomentazione che il senatore Schietroma prima aveva avanzato — esiste già nell'ordinamento. Perciò il segnale negativo è un effetto della soppressione e del fatto che si retrocede nella tutela penale. Il problema fondamentale sollevato, cioè che passando al sistema del processo ordinario verrebbe meno la logica di un'aggravante inserita in una legge costituzionale — anche se la legge del 1953 prevedeva questa aggravante in un procedimento da svolgere però dinanzi alla Corte costituzionale — è un argomento non convincente, nè decisivo se si pensa che nel caso del reato commesso dal ministro non si verte soltanto nell'ipotesi dell'aggravante prevista dall'articolo 61 del codice penale, già citato, ma si verte anche nel caso di una rottura del rapporto di fiducia tra il ministro e il Parlamento.

VASSALLI. Questo avviene per ogni reato.

MAFFIOLETTI. Sì, però è chiaro che questa rottura della fiducia tra ministro e Parlamento qualifica già in *re ipsa* la gravità del fatto, che però per la sua consistenza...

VASSALLI. Allora dobbiamo sempre parlare di aggravanti.

MAFFIOLETTI. Arriverò anche a questo punto. Proprio perchè la questione non è riconducibile allo schema dell'articolo 61, sussiste anche l'ipotesi di un danno particolarmente grave che i fatti hanno dimostrato poter concretamente sussistere. Penso alla questione dei petroli e al danno provocato all'erario, che è incalcolabile, di immensa portata; penso allo scandalo Lockheed; penso all'acquisto di mezzi che riguardano la difesa e che si possono rivelare poi inidonei; penso a tante altre ipotesi che, del resto, non sono lontane dall'esperienza vissuta nel nostro paese, in cui veramente il danno può essere grave e la lesione prodotta non è paragonabile a quella del pubblico funzionario che commette un reato contro la pubblica amministrazione. (*Interruzione del senatore Schietroma*).

Non sto rifacendo il processo Lockheed o altri processi, caro Schietroma. Certo, se noi rivedessimo alcune delle vicende scandalose che hanno segnato la vita dell'Inquirente, allora troveremmo giustificazione per allarmarci ancor più, perchè, quando si tratta di reati ministeriali, il rapporto di fiducia non riguarda soltanto la pubblica amministrazione, ma il Parlamento ed il paese. Il reato, in questi casi, è speciale e particolarmente grave perchè il ministro ha in mano il potere esecutivo, il potere di governo e quando commette un reato utilizzando la sua posizione di ministro può procurare danni incalcolabili all'erario, al paese, alla credibilità delle istituzioni e così via. Un'aggravante di questo genere non a caso era stata pensata.

In conclusione, non dico che tutti gli argomenti portati dal senatore Vassalli siano inconcludenti; dico soltanto che quello che mi sembra più pertinente è la critica, che

condivido, alla sussistenza di circostanze aggravanti indefinite. Questo, sì, ha un fondamento. Ma allora soccorre, più che l'emendamento soppressivo dell'articolo, l'emendamento subordinato del senatore Schietroma il quale specifica i parametri, i criteri di giudizio nell'applicazione di questa circostanza aggravante. Allora siamo in un corretto ragionamento che riguarda le regole di costituzionalità, che sono sempre verificabili in una norma che definisce un'aggravante in un modo troppo generico, e rientriamo in quella logica che vuole che la circostanza aggravante sia legata a modalità concrete della fattispecie penale concreta.

In questo caso, quando il senatore Schietroma ci propone come emendamento, in via subordinata, di agganciare l'aggravante alle modalità dell'azione o all'entità del danno o del pericolo cagionato — elementi questi che possono rendere il reato di eccezionale gravità — allora siamo sul terreno di una configurazione più corretta, più garantista che preferisco senz'altro rispetto ad una mera soppressione dell'articolo, che rappresenterebbe un segnale negativo in una legge che deve rendere più rigoroso il sistema normativo applicabile nel caso di reati ministeriali.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Le considerazioni svolte dal collega Vassalli inducono a ritenere che la formulazione dell'articolo 4 nel testo proposto dalla Commissione non possa essere approvata, perchè l'articolo è costruito sulla previsione di una aggravante generica, senza alcun riferimento a dati obiettivi che possano essere di guida nell'applicazione o meno della stessa.

In proposito, anche i precedenti ricordati dal collega Vassalli ci confermano nel convincimento che non possa essere approvata la norma dell'articolo 4 nella sua attuale formulazione.

Si può però fare un'altra considerazione, cioè che se l'articolo fosse stato formulato nel senso di aumentare di un terzo il massimo delle pene nel caso di reato commesso

dal ministro, non si sarebbe più trattato di un'aggravante, ma soltanto di un aumento del massimo e quindi di un aumento dello spazio riservato al giudice, in relazione alla gravità del reato e agli altri elementi che lo determinano, per fissare in concreto una pena tra il minimo e il massimo previsti dalla legge. Quindi la stessa materia può trovare soluzione diversa e più convincente a seconda di come venga formulata la norma. Al momento, vista la sua formulazione, a mio modo di vedere, non si può che dare ragione a coloro che hanno presentato emendamenti soppressivi, perchè tecnicamente non può convincere un'aggravante generica come quella di cui si parla.

La nostra posizione sull'argomento è però condizionata dall'esito della regolamentazione di questo procedimento. Infatti abbiamo sostenuto in via di principio che non vogliamo per i ministri un processo particolare e quindi nemmeno delle pene particolari. Proprio perchè vogliamo un processo ordinario davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, coerentemente non vogliamo pene particolari, vogliamo che si applichino le pene che la legge penale prevede per tutti i cittadini. Tuttavia se da questa Aula dovesse essere votato per i ministri un procedimento eccessivamente riguardoso, di privilegio e non quel procedimento diretto soltanto ad evitare — come nel caso dell'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione — azioni persecutorie, ma un privilegio diretto ad introdurre una discriminante generica e innominata in nome della ragion di Stato, allora potrà essere logico che a ciò si accompagni il rischio di una pena maggiore, vale a dire un aumento del massimo della pena. Ripeto, si tratterebbe non di un'aggravante ma di un innalzamento del tetto dello spazio normalmente affidato al giudice tra un minimo e un massimo per determinare in concreto la pena, cosa che non è affatto incostituzionale.

A nostro modo di vedere di tale aspetto si dovrebbe parlare dopo aver risolto il problema del procedimento e dopo aver valutato quali privilegi il Ministro ottiene in sede processuale. Essendo egli così tutelato nella scelta dei giudici, nella scelta del meccani-

smo, negli sbarramenti a favore di un'archiviazione, qualora tutte queste maglie, così come previste dal testo al nostro esame, venissero superate, allora ci potrà essere anche la possibilità di irrogare una pena maggiore.

In questa sede siamo a favore dell'approvazione dell'emendamento soppressivo perchè riteniamo che comunque questo articolo 4, che prevede un'aggravante, debba essere soppresso. L'eventuale accoglimento di un emendamento soppressivo non preclude, però, la possibilità di regolare in seguito in modo diverso, non più come un'aggravante, l'inasprimento della sanzione penale, allargando lo spazio tra il minimo e il massimo previsto dalla legge. Questo però lo potremo aggiungere dopo, mentre per il momento per le motivazioni anzidette voteremo a favore dell'emendamento soppressivo.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, mi sembra che sia assolutamente da condividere l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Schietroma e dal senatore Vassalli. Io credo che questo articolo 4, onorevole relatore, risponde ad esigenze di normale demagogia — diciamo così — propagandistica e nulla di più.

BONIFACIO. Quello che lei dice già c'era nella legge del 1953.

DE CATALDO. Questo lo so, ma questo non vuol dire che noi ci troviamo vincolati alla legge del 1953. (*Commenti del senatore Bonifacio*). Anche perchè, onorevole presidente della 1^a Commissione — che interviene *ad adiuvandum* di un relatore il quale non ha bisogno di aiuto — veramente non capisco la formulazione dell'articolo 4, laddove è detto che: «la pena può essere aumentata fino ad un terzo». Teniamo presente che quando si applicano le norme del codice penale nei confronti di ministri, o del Presidente del Consiglio dei ministri, esse sono aggravate

dal numero 9 dell'articolo 61, carissimo senatore Maffioletti. Quindi esiste già quell'aumento di pena previsto dalla circostanza aggravante.

Inoltre, voglio dire al senatore Maffioletti che non c'è bisogno di richiamare casi di eccezionale gravità per far approvare l'articolo 4, perchè evidentemente, se esistono casi di eccezionale gravità — come quelli che egli ricordava — che nella contestazione sono tali — è quello che ci interessa — esiste già un'aggravante prevista dal codice penale, ed è quella del numero 7 dell'articolo 61. Quindi, anche sotto questo aspetto, mi pare assolutamente ingiustificabile e ingiustificata l'esistenza di questo articolo 4 che rappresenta, nella realtà, un *vulnus* all'impianto della legge così come è stata voluta e prevista e, ripeto, una concessione alla demagogia e nulla di più.

Pertanto con questa interpretazione, condividendo quanto è stato detto dai senatori Schietroma e Vassalli, voterò a favore dell'emendamento soppressivo.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò solo una brevissima osservazione. Ho ascoltato con attenzione le osservazioni e le argomentazioni dei colleghi Schietroma, De Cataldo e del presidente Vassalli, di cui stimo la sensibilità e la profonda cultura giuridica. Debbo dire, peraltro, che non mi convince la soppressione *sic et simpliciter* dell'articolo 4, non solo perchè il contenuto di esso è già presente, sostanzialmente, nel testo della legge del 1953, ma perchè (e non comprendo la ragione di... un arretramento) sono convinto che nei confronti di reati ministeriali la pena vada congruamente aumentata. Mi associo quindi all'emendamento proposto, in via subordinata, dal senatore Schietroma nel senso cioè che si possa aumentare «fino a un terzo la pena nel caso in cui le modalità dell'azione, o l'entità del danno o del pericolo cagionato rendano il reato di eccezionale gravità».

Vedete, onorevoli colleghi, io ritengo che i ministri abbiano compiti, attribuzioni e funzioni particolarmente delicate ed è giusto che, da loro, non per ragioni demagogiche o declamatorie, ma per un'esigenza di tutela del pubblico interesse, si attendano comportamenti coerenti, corretti e trasparenti. Non vogliamo certo arrivare a strumentalizzazioni di carattere politico, come, a mio avviso — lo dirò in seguito — perviene questa legge allorchè, per non mettere in stato di accusa un ministro, si accenna a maggioranze di sette decimi contro le quali io dichiaro già sin d'ora di esprimere, sia pure a titolo personale, un voto contrario. Il ministro cioè ha funzioni elevate, delicate ed importanti e deve rispondere con comportamenti coerenti, corretti e trasparenti, ma la sua posizione non può essere assolutamente strumentalizzata, in via processuale, dalla minoranza. Dico ciò perchè, con questi numeri, è chiaro che la minoranza ha la possibilità di strumentalizzare i comportamenti dei ministri, e questo non mi sembra nè valido nè tanto meno corretto.

Ribadisco, quindi, la mia contrarietà alla soppressione *sic et simpliciter* dell'articolo 4 e la mia adesione all'emendamento subordinato 4.2 presentato dal senatore Schietroma che mi pare rimodelli in modo nuovo, ma non muti, nella sostanza, la norma che era già prevista nella legge costituzionale del 1953.

PINTUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTUS. Signor Presidente, colleghi, anche il Gruppo della Sinistra indipendente voterà contro gli emendamenti dei senatori Vassalli e Schietroma. Io ho ascoltato con l'abituale rispetto la parola di quello che considero un maestro, ma non sono d'accordo; non sono d'accordo sugli argomenti che sono stati portati a sostegno della tesi secondo la quale l'articolo 4 dovrebbe essere cassato. Non mi convince il richiamo all'ordinarietà della procedura e alla tesi secondo la quale sarebbe sufficiente, ad eliminare la necessità dell'aggravante, il fatto che si pre-

vede il ricorso al giudice ordinario: non mi pare che argomenti che riguardano la fase processuale possano influire sulla determinazione della fattispecie.

Non mi convince neppure l'argomento, che è stato condiviso anche dall'amico De Cataldo, secondo cui sarebbe sufficiente il richiamo alle norme ordinarie di aggravamento della pena previste dall'articolo 61. È vero che il ministro viene trattato come un qualsiasi pubblico ufficiale, piccolo o grande che sia, ma se gravi sono le conseguenze che porta, proprio per il tipo di attività che egli svolge, vi è la necessità che questa sua posizione venga opportunamente sanzionata.

Del resto, il paese attende un segno che qualcosa, nella valutazione delle colpe ministeriali, è cambiato e non mi pare che sia un buon viatico quello di stabilire una maggiore protezione per il reato ministeriale, abrogando una norma che è già passata attraverso il vaglio implicito della Corte costituzionale allargata e che, sia pure con riferimento ad una disposizione analoga, è passata attraverso il vaglio anche esplicito della Corte costituzionale: intendo riferirmi al criterio di indeterminatezza che, in pratica, darebbe il carattere di una fattispecie aperta. Del resto, il richiamo alle pene di morte e agli ergastoli non deve distoglierci dalla considerazione che, essendo l'aumento previsto fino ad un terzo, il minimo è un giorno.

Quindi mi pare che neppure sotto questo profilo si possa parlare di normale demagogia e di atteggiamento declamatorio.

Sono per altro convinto della opportunità di introdurre i correttivi che sono indicati dal senatore Schietroma con l'emendamento subordinato, ed a quest'ultimo accedo volentieri.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTELLI, *relatore*. Sono realmente rammaricato di non poter accogliere la impostazione sostenuta da colleghi di alto prestigio come il senatore Vassalli, il senatore De Cataldo, il senatore Schietroma. Il mio non è solo un atto politicamente dovuto, in consi-

derazione del fatto che un relatore non può, da questo banco, esprimere valutazioni di natura personale, ma deve cercare di interpretare la volontà della Commissione. Indubbiamente la Commissione, a schiacciante maggioranza, è stata di un determinato avviso ma la mia dichiarazione manifesta anche una convinzione giuridica.

Le confesso che, malgrado l'altissima stima che le conservo, senatore Vassalli, non sono assolutamente riuscito a comprendere dal suo intervento perchè la modifica di norme procedurali debba implicare come conseguenza che anche una norma sostanziale perda significato e debba essere mutata.

Non ho sinceramente capito perchè un Ministro debba essere trattato in modo diverso, sotto l'aspetto della fissazione della pena, rispetto ad un guardia-caccia, se è soggetto ad un procedimento speciale, così come viene configurato dalla legge del 1953, ma il principio non debba più valere nel caso in cui le modalità processuali siano simili a quelle del procedimento comune.

VASSALLI. La differenza che avevo rappresentato sotto quel profilo era che quella era un'aggravante destinata ad essere applicata dalla Corte costituzionale e questa invece sarebbe un aggravante destinata all'autorità giudiziaria ordinaria.

CASTELLI, *relatore*. Prendo atto della sua interpretazione evidentemente rispettabile, proveniente da un maestro del diritto, che però non mi convince in quanto non ritengo che le aggravanti debbano essere in funzione del giudicante.

Non mi hanno neppure persuaso, senatore De Cataldo, le sue considerazioni. Probabilmente, ella non erra quando suppone che una venatura di demagogia possa essere stata alla base di alcune motivazioni; non può però dimenticare che questa norma è stata ripresa qui, nella sua integralità, dalla legge del 1953.

Mi pare un po' difficile considerare dettato unicamente da esigenze demagogiche o di propaganda elettorale un atteggiamento che dura 32 anni. Forse in tal caso la demagogia

cambia nome, diviene qualche cosa d'altro: è una diversa visione del mondo, del diritto, di determinate istituzioni giuridiche. Nel caso concreto, mi pare che la Commissione abbia seguito un criterio che non è affatto anomalo.

Se andando oltre le poche norme, rispetto alla generalità, indicate dal senatore Vassalli, volessimo in questo momento estendere il nostro esame alle disposizioni penali in materia fallimentare, o a quelle contro il terrorismo, potremmo ritrovare altre aggravanti estremamente generiche e quindi convincerci che se un errore, se una discrasia, se una non perfetta elaborazione dell'istituto vi è nel testo della Commissione, l'episodio si è verificato anche in altri settori dell'ordinamento. Probabilmente la soluzione migliore non è quella di depennare la norma, ma di correggerla fissando più precisi e dettagliati criteri.

Su questo argomento sono state già dette cose che mi paiono assolutamente pacifiche. Se si parte dal presupposto che vi è del roboante, del superfluo, dell'ampoloso nel testo della Commissione — e su questo posso essere d'accordo con lei, senatore Vassalli — l'alternativa è la accettazione della proposta subordinata dal senatore Schietroma, che senza sovrabbondanze inutili, senza superfetazioni, definisce con esattezza l'ipotesi di applicazione dell'aggravante, affermando che la pena può essere aumentata fino ad un terzo nel caso in cui le modalità dell'azione e l'entità del danno o del pericolo cagionato rendano il reato di eccezionale gravità. In questa dizione non vi è nulla di generico; si faranno specifiche indicazioni per l'applicazione o no dell'aggravante.

Non voglio insistere ripetendo enunciazioni già esposte con molta chiarezza da altri colleghi nei loro interventi. Il Proust delle «Fanciulle in fiore» riteneva che in politica ripetere cose ovvie non fosse segno di complesso di inferiorità, ma di complesso di superiorità. Non avendo complessi di superiorità, non voglio reiterare discorsi superflui. Mi limito pertanto ad esprimere parere favorevole all'emendamento 4.2 del senatore Schietroma e parere contrario agli emendamenti 4.1 e 4.3.

BAUSI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Per tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4 il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Schietroma, identico all'emendamento 4.3, presentato dal senatore Vassalli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Schietroma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. Presso il Senato della Repubblica è costituita una Commissione permanente per l'esercizio delle funzioni previste dalle successive disposizioni della presente legge.

2. La Commissione è composta da ventuno senatori, eletti all'inizio di ogni legislatura ed è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. Quando riceva denuncia o rapporto di un fatto concernente uno dei reati ai quali si riferisce l'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica ne investe la Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Quando ricevono denuncia o rapporto di un fatto concernente uno dei reati ai quali si riferisce l'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati ne investono le Giunte delle rispettive Camere competenti per l'autorizzazione a procedere.

5.1 MAFFIOLETTI, BENEDETTI, DE SABBATA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Presso ciascuna delle due Camere è costituita, in conformità del proprio regolamento e per la durata della legislatura, una Commissione composta di ventuno membri e formata in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari.

2. Quando riceva denuncia o rapporto di un fatto concernente uno dei reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Camera competente a norma del predetto articolo ne investe la Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo ».

5.7

VASSALLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Quando riceva denuncia o rapporto di un fatto concernente uno dei reati di cui all'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Camera competente a norma del predetto articolo ne investe una Commissione costituita secondo il regolamento della Camera stessa per la durata di ciascuna legislatura e composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari ».

5.8

SCHIETROMA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono costituite Commissioni permanenti per l'esercizio delle funzioni previste dalle successive disposizioni della presente legge ».

5.4

BONIFACIO, VASSALLI, RUFFINO,
MURMURA, GIUST, VENTURI,
BUTINI, PASTORINO

Al comma 1, sostituire le parole: « costituita una Commissione permanente per » con le altre: « costituita per la durata di ciascuna legislatura una Commissione per ».

5.2

SCHIETROMA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le Commissioni sono composte da ventuno senatori e da ventuno deputati, elet-

ti all'inizio di ogni legislatura e sono formate in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari ».

5.5 BONIFACIO, VASSALLI, RUFFINO,
MURMURA, GIUST, VENTURI,
BUTINI, PASTORINO

Al comma 2, sostituire le parole: « di ogni » con l'altra: « della ».

5.3 SCHIETROMA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Quando riceve denuncia o rapporto di un fatto concernente uno dei reati ai quali si riferisce l'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati ne investe la Commissione prevista dal comma 1 del presente articolo ».

5.6 BONIFACIO, VASSALLI, RUFFINO,
MURMURA, GIUST, VENTURI,
BUTINI, PASTORINO

Avverto che gli emendamenti 5.2 e 5.3 sono stati ritirati.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

MAFFIOLETTI. L'emendamento 5.1 trae la sua giustificazione da una visione del procedimento riguardante i reati ministeriali che lo ricomprende nell'ambito dell'ordinamento vigente. Riteniamo che la giurisdizione competa al magistrato e che il Parlamento debba soltanto compiere una verifica politica circa la sussistenza di esimenti che riguardino le ragioni politiche, le ragioni di Stato e così via e che questo intervento del Parlamento possa essere svolto per attestare la non sussistenza di ostacoli di carattere politico-costituzionale all'esercizio dell'azione penale dalle Giunte che attualmente sono previste dai Regolamenti della Camera e del Senato per le autorizzazioni a procedere.

Riteniamo che questa soluzione comporti comunque, al di là della visione che accompagna l'assetto normativo da dare ai procedimenti di accusa — quindi anche a prescin-

dere dalle diversità di opinioni che ci sono tra noi e i vari Gruppi — un problema di economia dell'organizzazione del Parlamento e di risparmio nella proliferazione delle Commissioni. Infatti dovrebbe sussistere una Commissione inquirente solo per i reati del Presidente della Repubblica di attentato alla Costituzione e di alto tradimento, dovrebbe ancora rimanere una Giunta per le autorizzazioni a procedere e infine dovrebbe formarsi una speciale Commissione per deliberare in merito a quella verifica politica a cui accennavo. Ora — e questo è un argomento che offro all'attenzione dei colleghi — sul piano della funzionalità, del pieno impiego delle energie del Parlamento e dell'attività delle Commissioni alcuni di questi organismi potrebbero benissimo essere superati, dato che abbiamo predisposto una funzione della Commissione che non è più quella prevista dalla legislazione in atto. Non si tratta infatti dello svolgimento di funzioni istruttorie, nè è un particolare lavoro che si chiede alla Commissione prevista per i procedimenti d'accusa, ma di un intervento e di un ruolo che può benissimo essere svolto dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Per tali motivi la nostra parte politica propone nell'emendamento 5.1 che, nel caso citato di denuncia o rapporto di un fatto concernente un reato ministeriale, i Presidenti della Camera e del Senato ne investano non già un'apposita Commissione, ma le Giunte delle rispettive Camere che sono competenti per l'autorizzazione a procedere. Lo ripeto, questo non pregiudica una diversa concezione, una differenziazione tra la normale autorizzazione a procedere e quella che deve intervenire per non ostacolare l'azione penale, discorso che può benissimo rimanere aperto nel dissenso che esiste attualmente; si può fare però questa scelta che noi proponiamo per una ragione di razionalità dell'organizzazione dei lavori parlamentari.

VASSALLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 5.7 da me presentato è soprattutto di ordine formale. Illustrandolo, debbo premettere che esso si inserisce nel solco delle proposte avanzate dalla Commissione, distaccandosi pertanto da

quella del Gruppo comunista già ampiamente illustrata nel corso della discussione generale e ribadita adesso dal senatore Maffioletti.

Ricordo a me stesso che nella precedente seduta abbiamo stabilito la competenza disgiunta della Camera e del Senato a seconda della appartenenza all'una o all'altra Assemblea o dalla non appartenenza a nessuna Assemblea dei ministri di cui si tratta e pertanto tutti gli emendamenti ora in discussione si basano su tale presupposto. La proposta del Gruppo comunista — in linea con quanto la loro parte politica ha sempre sostenuto anche nella discussione generale — tende a devolvere questo procedimento, che finisce così per diventare puramente autorizzativo, anche se, come il senatore Maffioletti ha già spiegato, ha contenuti diversi dalla autorizzazione dell'articolo 68 comma secondo che dovrebbe guardare solo alla sussistenza o meno del *fumus persecutionis*, alle Giunte delle rispettive Camere. Noi siamo nettamente contrari a questo, come è noto, e forse altri senatori del mio Gruppo parleranno su questo. Pensiamo che non si tratti di una autorizzazione, ma che si tratti di deliberazioni di contenuto profondamente diverso. Pensiamo perciò che l'argomento debba essere trattato senza troppo riguardo alla eccessiva pluralità degli organismi parlamentari, di Commissioni diverse, di Commissioni *ad hoc* per i ministri in quanto tali, anche se sappiamo che la decisione del Parlamento assorbe la procedura autorizzativa che in ipotesi spetti al ministro come membro dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento in base all'articolo 68, comma secondo, della Costituzione.

Ciò premesso, voglio precisare che il mio emendamento ha soltanto carattere formale, dato che cerca di semplificare il testo proposto riducendolo nel numero dei commi. L'emendamento si differenzia parzialmente da quello presentato dal senatore Schietroma perchè stabilisce fin da adesso che queste Commissioni debbano essere composte da 21 membri in modo da rispecchiare la proporzione tra i Gruppi parlamentari, senza devolvere la composizione delle Commissioni stesse ai futuri Regolamenti parlamentari. Il

mio emendamento inoltre stabilisce che questa Commissione ha la durata dell'intera legislatura, implicando con ciò il carattere permanente di essa.

In sostanza si tratta, nel complesso, di emendamenti semplificativi, ma nello stesso tempo formali, stesi nel solco delle proposte della Commissione e di quanto già emerso nelle precedenti votazioni relative ai primi tre articoli del disegno di legge.

* SCHIETROMA. Anche per quanto riguarda l'emendamento 5.8 devo ripetere quanto detto dal senatore Vassalli, cioè che si tratta di emendamenti di carattere formale che, come ha detto il senatore Maffioletti, si collocano nel solco dell'esigenza dell'economia dell'organizzazione del Parlamento. Infatti potremmo rischiare di avere una Commissione inquirente che si occupa in ipotesi delle questioni attinenti al Presidente della Repubblica; due Commissioni, una con sede al Senato e una alla Camera, che si occupano di autorizzazioni a procedere; due Commissioni, una qui e una a Montecitorio, che si occupano dei reati ministeriali. Mi sembra eccessivo vincolare con una legge costituzionale il Parlamento ad avere cinque Commissioni che si occupano di queste materie.

Con questo emendamento si intende perciò riservare ai Regolamenti parlamentari sia la determinazione del numero dei componenti la Commissione, che in ipotesi potrebbe anche variare fra le due Camere, sia la possibilità di non costituire tale apposita Commissione per i procedimenti di accusa e di affidare le relative funzioni ad una Commissione costituita per svolgerne altre. Per esempio, potrebbe essere incaricata di questo (ma potrebbe anche non esserlo) la Giunta per le autorizzazioni a procedere che, essendo permanente, non deve necessariamente essere composta da 21 senatori. La denominazione di Giunta o di Commissione, poi, è un fatto meramente formale.

Come ho detto all'inizio, questa è una legge su cui è necessario avere il massimo dei consensi. L'opinione personale perciò si deve confrontare con le altre e le ipotesi personali devono essere verificate dall'intera

Assemblea in modo che se ne possano trarre le debite conseguenze. Sono sempre disponibile a ritirare i miei emendamenti dopo aver sentito il giudizio del relatore e del rappresentante del Governo a questo riguardo. La mia proposta, però, mi sembra più svincolata delle altre dai Regolamenti. Infatti, per esempio, l'ipotesi avanzata dal senatore Maffioletti, che comunque segue la stessa filosofia, vincola in una legge costituzionale l'affidamento di questo incarico ad una Commissione competente a concedere l'autorizzazione a procedere. Questa ipotesi però non tiene conto del fatto che nel futuro le cose potrebbero cambiare, perchè nessuno di noi può sapere che esito avrà l'istituto dell'autorizzazione a procedere. L'ipotesi avanzata dal senatore Vassalli a mio parere è vincolante perchè stabilisce che la Commissione deve essere composta da 21 membri; perchè non lasciamo i Regolamenti liberi di decidere e, se è il caso, di affidare la competenza in questa materia ad una Commissione già esistente? L'emendamento del senatore Bonifacio, poi, stabilisce che «sono costituite Commissioni permanenti» e quindi implica la costituzione di una Commissione *ad hoc*, e questa non mi sembra una soluzione ottimale. Lo stesso va detto per quanto riguarda l'emendamento 5.5 che parla di 21 senatori e 21 deputati. Anche l'emendamento 5.6 sarebbe assorbito dall'ipotesi prevista nel mio emendamento. Ritengo che quella da me suggerita sia l'ipotesi meno vincolante per i Regolamenti delle Camere e quindi la più adatta a rispondere all'esigenza dell'economia dell'organizzazione del Parlamento.

Per questi motivi mantengo il mio emendamento 5.8, anche se nella sostanza contiene gli stessi intendimenti degli altri emendamenti presentati.

RUFFINO. Signor Presidente, insieme con i colleghi Bonifacio, Vassalli ed altri, abbiamo presentato gli emendamenti 5.4, 5.5 e 5.6, che mi sembra siano integralmente assorbiti dall'emendamento 5.7, presentato dal senatore Vassalli, che in due commi, in definitiva, li racchiude. Dalla comparazione da me effettuata risulta che, in modo formalmente più corretto, il presidente Vassalli

abbia richiamato il contenuto dei nostri tre emendamenti. Pertanto, anche a nome del collega Bonifacio, dichiaro di ritirarli e di aderire all'emendamento 5.7 del senatore Vassalli.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, in via subordinata all'emendamento da noi sottoscritto, siamo disponibili a prendere in esame l'emendamento proposto dal senatore Schietroma, con qualche osservazione che intendo trarre dall'intervento da lui stesso appena svolto.

Il senatore Schietroma dice che la stesura da lui proposta consente di affidare l'esame alla Giunta. Secondo me ciò non è vero, perchè la Commissione è un organismo interno diverso dalla Giunta. Anzitutto la Commissione è prevista dal Regolamento delle Camere, ma anche dalla Costituzione per il lavoro legislativo. Le Giunte invece hanno una diversa natura. Allora si potrebbe lasciare al Regolamento delle Camere di investire una Commissione o una Giunta costituita secondo il Regolamento della Camera stessa, per la durata di ciascuna legislatura, e sopprimere le parole «e composta in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari». Infatti la Giunta è cosa diversa. In questo modo si affida la questione al Regolamento di ciascuna Camera, ma con la seguente formulazione: «ne investe una Commissione o una Giunta costituita secondo il Regolamento della Camera stessa per la durata di ciascuna legislatura».

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Siamo favorevoli all'emendamento 5.1 del senatore Maffioletti e di conseguenza contrari agli altri emendamenti. Ci sembra che sia preferibile la soluzione di una Giunta già costituita, i cui componenti abbiano già acquisito un'esperienza per risolvere casi consimili e che ipoteticamente

potrebbe doversi riunire proprio nel caso fosse coimputato un parlamentare e non un ministro per risolvere congiuntamente anche un caso di autorizzazione a procedere nei confronti di tale soggetto. In tal modo si lascerebbe ancora impregiudicato, secondo la strana prassi dell'*iter* procedurale di questo disegno di legge, se la deliberazione che andrà ad essere adottata sarà o meno un'autorizzazione a procedere o qualcosa di diverso.

Sarà preferibile che decida questa Giunta già esistente senza doverne istituire un'altra o peggio ancora, secondo l'emendamento del senatore Schietroma, senza dover lasciare nell'indefinito a quale Commissione di quelle permanentemente costituite per tutta la durata della legislatura possa essere affidata la decisione dei singoli casi (potrebbe essere la stessa Giunta delle elezioni oppure la 2ª Commissione o magari qualcun'altra come quella per i lavori pubblici, ad esempio). In tal modo si lascerebbe nell'indefinito la scelta di un organo che deve sommare in sé le funzioni del pubblico ministero e del giudice istruttore quando arriva ad un provvedimento di archiviazione, paralizzando l'esercizio dell'azione penale.

A nostro modo di vedere va invece individuato un soggetto predeterminato e non scelto con un criterio che all'atto pratico potrebbe far nascere sospetti. Occorre un organo predeterminato che riunisca in sé le funzioni che ho prima ricordato, senza però la necessità di costituire una Commissione apposita, poichè altrimenti alla fine sarebbero addirittura cinque le Commissioni competenti per l'applicazione degli articoli 90 e 96 della Costituzione.

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Vorrei pregare il senatore Vassalli che ha presentato l'emendamento 5.7, che perfettamente condivido, di esaminare la possibilità di integrarlo perchè a me pare di ravvisare una lacuna riguardante i reati ministeriali commessi da ministri non parlamentari.

Vero è che nell'articolo 1 di questo disegno di legge (dopo che è stato approvato un emendamento) si prevede l'ipotesi che i ministri non parlamentari siano deferiti al Senato; quindi è il Senato competente, non la Camera dei deputati. Però questo riferimento fatto nell'articolo 1 non riguarda il procedimento.

Ora, siccome l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Vassalli, riguarda proprio il procedimento e stabilisce che quando si tratta di ministri appartenenti alla Camera è competente una Commissione composta da membri della Camera e quando viceversa si tratta di ministri che sono membri del Senato è competente una Commissione composta di membri del Senato, secondo il mio sommo avviso bisogna specificare anche, in questo emendamento, che allorchè si tratti di reati ministeriali commessi da ministri non parlamentari è sempre il Senato ad avere la competenza.

Bisogna fare necessariamente questo riferimento, altrimenti avremmo un vuoto nel procedimento, ed è il vuoto riguardante i reati ministeriali commessi da ministri non parlamentari.

Questo è il sommo parere che mi permetto di sottoporre al senatore Vassalli affinché egli giudichi se non sia infondata la mia ipotesi.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, credo che si riproponga l'equivoco insorto allorchè si discusse l'articolo 1, nell'altra seduta, in relazione al principio ispiratore, se dobbiamo cioè far riferimento all'articolo 68, così come propone il collega Maffioletti ed il Gruppo comunista, o se invece il punto di riferimento è l'articolo 96.

Ripeto, nonostante la conclusione unitaria in relazione all'articolo 1, il problema non potè essere risolto, esiste e si riproporrà. Ma, in relazione all'articolo 5 credo che non si possa non aderire pienamente all'emendamento presentato dal senatore Vassalli.

Ho preso atto — e mi pare che sia stata corretta — dell'iniziativa del senatore Ruf-

fino il quale, a nome dei presentatori, ha ritirato gli emendamenti 5.4, 5.5 e 5.6.

Rimane quindi l'emendamento presentato dal senatore Vassalli in contrapposizione a quello presentato dal senatore Schietroma e a quello presentato dal collega Maffioletti e da altri senatori i quali però, in via subordinata, aderiscono all'emendamento 5.8 del senatore Schietroma.

Comunque mi pare che l'emendamento 5.7 presentato dal senatore Vassalli sia più completo, più chiaro e risponda a una esigenza di predeterminazione (parliamo sempre del giudice naturale precostituito per legge) nella norma, e questa ritengo che sia cosa più importante della composizione della Commissione.

Invece l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Schietroma, mi pare che sia abbastanza più indeterminato e quindi non sia preferibile.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.1, ho già detto all'inizio che esso segue una logica affatto contraria ai principi che hanno ispirato, e che fino adesso sia pure fortunatamente reggono ancora, la proposta della maggioranza della Commissione nell'articolo che è stato presentato all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Schietroma, accetta la modifica proposta al suo emendamento 5.8 dal senatore De Sabbata?

* **SCHIETROMA.** Io dico che la mia proposta è volutamente indeterminata, proprio perchè, come ho già detto, è nel solco dell'esigenza — come diceva il senatore Maffioletti — dell'economia dell'organizzazione del Parlamento.

Detto questo, non esito affatto ad accettare — perchè mi sembra logica — la correzione proposta dal collega De Sabbata nel senso di dire soltanto: «una Commissione o una Giunta costituita secondo il Regolamento della Camera stessa per la durata di ciascuna legislatura». Questa a me sembra una formulazione adatta ad evitare l'inconveniente di cui si parlava.

Però ho già detto, agli inizi di questa discussione e per tutti gli altri emendamenti, che la mia opinione ha un valore relativo: è

una proposta, e quindi deve essere calata nel dibattito assembleare e deve essere commisurata con l'esigenza di approvare una legge come questa, con rapidità ma anche con il più ampio consenso: la mia opinione deve essere quindi normalmente calata nella discussione generale.

Ora, il «pilota» per ottenere il più largo consenso in questa materia è, a mio avviso, il relatore: ho già detto che per tutti gli emendamenti (e così anche per questo) il loro mantenimento è subordinato al parere favorevole del relatore.

PRESIDENTE. Vorrei domandare ai colleghi Maffioletti e De Sabbata, proponenti dell'emendamento 5.1 insieme al collega Benedetti, se mantengono l'emendamento anche dopo la dichiarazione resa dal collega Schietroma che accetta di modificare il suo emendamento nel senso indicato dal senatore De Sabbata.

DE SABBATA. Signor Presidente, noi ritiriamo l'emendamento 5.1: tuttavia mi sembra di dover fare un'osservazione di carattere regolamentare.

L'emendamento Schietroma, dopo la sua modificazione, risulta più lontano dal testo dell'articolo 5 dell'emendamento del senatore Vassalli e ritengo dovrebbe esser votato per primo.

PRESIDENTE. Esatto, senatore De Sabbata: l'emendamento 5.8, dopo la modifica introdotta, è più lontano dal testo proposto dalla Commissione e quindi dovrà essere votato prima dell'emendamento 5.7 del senatore Vassalli.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTELLI, relatore. Il compito del relatore, a questo punto, è semplice, non solo perchè gli emendamenti si sono numericamente ridotti, ma perchè l'intervento del senatore De Cataldo ha precorso il parere di rito con argomenti che, a mio avviso, appaiono di notevole fondatezza.

Per verità l'approvazione unanime dell'articolo 1 ha dato un risultato pacifico, ma diversamente interpretato, ed ha quindi lasciato margini di equivoco.

L'emendamento 5.1 che è stato ritirato tendeva a risolvere l'equivoco, riducendo il procedimento per la messa in stato di accusa dei ministri ad una pura e semplice autorizzazione a procedere analoga a quella prevista per tutti i parlamentari.

L'emendamento del senatore Vassalli dissipa l'equivoco in senso opposto, interpretando esattamente il parere di larghissima maggioranza della Commissione (ripeto, non un parere unanime, ma di larghissima maggioranza) che tendeva ad affidare il compito a Commissioni costituite secondo i Regolamenti delle rispettive Camere.

In rapporto all'emendamento Vassalli, credo possa essere utile riprendere in esame, ai fini di una eventuale rettifica, se il senatore Vassalli lo riterrà opportuno, l'ultima parte dell'emendamento 5.4. Mi pare che l'affermazione secondo cui la Commissione viene costituita in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari resti sospesa nel nulla se non identifichiamo i compiti che le sono affidati.

Il senatore Vassalli avrà già intuito chiaramente: si tratta di spostare l'espressione «per l'esercizio delle funzioni previste dalle successive disposizioni della presente legge» in seno al suo emendamento, estraendola dall'emendamento 5.4 ritirato.

Se fosse accolta questa modifica, avrei il piacere, che compenserebbe il rammarico precedente, di essere d'accordo con lei, senatore Vassalli, e di esprimere parere favorevole al suo emendamento.

Vorrei invece pregare il senatore Schietroma di ritirare il proprio emendamento, il quale ha recepito una parte delle impostazioni che erano alla base dell'emendamento 5.1 e una parte di quelle che invece fondavano l'emendamento 5.7.

Il compromesso tra posizioni contrastanti non ha potuto attuarsi se non lasciando un margine estremo di ambiguità, come anche ella ha ammesso. A questo punto accettando l'emendamento non sapremmo assolutamente come si attua la procedura pur dopo

aver approvato la norma costituzionale, e tutto sarebbe rimesso ai Regolamenti dei due rami del Parlamento.

È certo utile diluire per smussare i contrasti, ma ho l'impressione che qui la diluizione sia tale che ci troviamo dinanzi il brodo allungato sino a diventare acqua (di cui si discettava nella polemica tra la sinistra e la destra hegeliana). Non credo sia questo il modo migliore di legiferare. Insisto quindi perchè il Parlamento si assuma la responsabilità di una scelta precisa, come quella contenuta nell'emendamento del senatore Vassalli, e chiedo al senatore Schietroma, se ritiene di accogliere la preghiera di tutti gli altri Gruppi di maggioranza e non solo di quelli, di ritirare il suo emendamento.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI. Vorrei chiedere di poter fare mio l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori, che è stato ritirato.

La mia parte politica ritiene che la migliore formulazione nel contesto generale, dissociandosi dal parere espresso dal relatore, sia proprio quella formulata dal senatore Maffioletti.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori, è stato fatto proprio dal senatore Rastrelli.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questo emendamento.

CASTELLI, *relatore*. Era implicito nella enunciazione precedente: ovviamente il parere non può che essere contrario.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Schietroma, intende accogliere l'invito del relatore a ritirare il suo emendamento?

SCHIETROMA. Signor Presidente, nello spirito di quanto ho detto precedentemente, cioè che, nella ricerca del più ampio consenso, il pilota è senza dubbio il relatore, accetto l'invito e ritiro l'emendamento 5.8.

PRESIDENTE. Senatore Vassalli, la invito a dirci se accoglie la proposta avanzata dal relatore, tendente ad aggiungere al primo comma dell'emendamento 5.7 la dizione «per l'esercizio delle funzioni previste dalle successive disposizioni della presente legge» che è contenuta nell'emendamento 5.4 e, in caso affermativo, di indicare dove ritiene che questa frase possa essere inserita.

Con l'occasione, pregherei il senatore Vassalli di rispondere anche al quesito posto dal senatore Valitutti, vale a dire se non sia opportuno anche in questa sede fare riferimento all'ipotesi dei ministri non parlamentari.

A sommosso avviso della Presidenza, tuttavia, senatore Valitutti, la questione è già risolta all'articolo 1 nel testo approvato in precedente seduta, laddove si prevede che per Ministri non parlamentari la competenza spetta al Senato.

VASSALLI. Signor Presidente, per quanto riguarda la seconda questione cui ella ha fatto riferimento, penso che siano soprattutto il relatore e la Commissione a dover dare chiarimenti sugli intendimenti generali del disegno di legge e sul modo in cui deve essere inteso. Per parte mia, ero partito dal concetto che le norme da noi approvate nella precedente seduta si riferissero ad una competenza, per quanto riguarda i ministri, di tutti gli organi dei quali si sarebbe poi parlato nella legge e quindi anche nella fase delle indagini preliminari e dell'istruttoria e non limitatamente alla fase del giudizio, come invece il senatore Valitutti ha prospettato poter essere una interpretazione plausibile.

Non spetta a me dire quanto questa interpretazione sia valida. Mi sono allineato a quella che presumevo essere l'interpretazione della Commissione. Potranno poi il presidente della Commissione stessa ed il relatore aggiungere qualcosa al riguardo.

Penso tuttavia, in linea di interpretazione, di poter asserire sin da ora che, e nell'ambito dell'emendamento da me presentato e nell'ambito generale di tutte le norme sulle quali ci muoviamo, la competenza di questi organi speciali valga nella fase delle indagini e dell'istruttoria anche per i ministri non parlamentari e che quindi spetti alla Commissione del Senato o alla Giunta (vedremo cosa sarà deciso con le deliberazioni che seguiranno) la competenza sia per i ministri non parlamentari, sia per quei casi in cui, oltre al ministro non parlamentare, vi sia un membro di un'Assemblea.

Se però vi saranno obiezioni e questa interpretazione necessiterà di ulteriori precisazioni, sarà il relatore che dovrà suggerire le modifiche opportune.

Per quanto riguarda la prima questione, non ho obiezioni da proporre; sono anzi contento del suggerimento del relatore, senatore Castelli, di inserire le parole cui egli stesso ha fatto riferimento. Il loro inserimento, effettivamente, onorevole Presidente, comporterebbe che le parole: «per l'esercizio delle funzioni previste dalle successive disposizioni della presente legge» precedessero le altre: «presso ciascuna delle due Camere...» e così via, come nell'emendamento 5.7. Se, tuttavia, successivamente, in sede di coordinamento, si dovesse trovare una loro migliore collocazione lo si potrà sempre fare. La sostanza, comunque, è che accetto pienamente il suggerimento del relatore, senatore Castelli.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, circa la questione posta dal senatore Valitutti, ritiene che la norma di carattere generale contenuta nell'articolo 1 assorba la questione della competenza per i reati concernenti i ministri non parlamentari?

CASTELLI, relatore. Signor Presidente, il senatore Vassalli, pur precisando con il senso

del limite e la compitezza che gli sono propri che la materia non rientrava nella sua competenza, ha già fornito tutti i chiarimenti necessari.

Posso quindi limitarmi, per brevità, a fare mie le dichiarazioni del senatore Vassalli: la norma, indubbiamente, comprende tutti quei casi cui aveva fatto cenno il senatore Valitutti.

PRESIDENTE. Mi auguro che queste osservazioni soddisfino il senatore Valitutti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, dopo l'intervento del senatore Biglia la mia dichiarazione di voto sarà molto breve.

Per la verità, vogliamo essere coerenti fino in fondo. Non abbiamo compreso il motivo per cui ciascuna Camera deve realizzare in questa materia un doppiopione: da un lato la Giunta per le autorizzazioni a procedere, composta da 21 membri, che è nominata all'inizio di ogni legislatura e che deve giudicare appunto per le autorizzazioni a procedere e dall'altra parte una seconda Commissione speciale, anch'essa composta da 21 membri e costituita all'inizio della legislatura, che, ipoteticamente, e c'è da augurarselo, potrebbe anche non essere investita di nessun caso durante la gestione del mandato.

Ora è proprio la logica di questo doppiopione che sfugge completamente al nostro giudizio. Ci sembrava che una materia ed una competenza oggettiva quale quella della Giunta per le autorizzazioni a procedere, che già tratta a livello parlamentare la materia di eventuale responsabilità, potesse essere assorbente anche per il giudizio nei confronti dei ministri. Il voler creare una seconda Commissione crea dei sospetti e significa complicare i lavori parlamentari. Riteniamo quindi, per logica e per coerenza, di confermare l'ipotesi proposta in un primo momento dal senatore Maffioletti e che ci trova maggior-

mente convinti rispetto all'ipotesi alternativa avanzata con gli emendamenti Vassalli e Schietroma.

È per questo motivo che abbiamo assunto in proprio l'emendamento e chiediamo che sia posto in votazione. Raccomandiamo all'Assemblea l'accoglimento della nostra ipotesi.

DE SABBATA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, desidero annunciare il voto favorevole sull'emendamento in discussione, voto a cui siamo indotti dal ritiro deciso dal senatore Schietroma del suo emendamento.

PINTUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTUS. Brevissimamente prendo la parola per dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente, dettato da esigenze di razionalità e di rispetto della professionalità e della competenza. Già esistono, presso ciascuna Camera, due Commissioni, formate da 21 senatori e da 21 deputati, che si occupano specificamente di problemi molto vicini, per non dire identici, a quelli di cui dovrebbe occuparsi questa Commissione nuova che si vorrebbe istituire e che, fatalmente, finirebbe con l'essere composta dalle stesse persone che oggi formano le Giunte.

Ci sono quindi ragioni evidenti di razionalità che ci inducono a ritenere molto più confacente e conveniente la soluzione proposta dall'emendamento 5.1.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Mi accorgo con piacere che si stanno, e di molto, mescolando le carte.

Questa mi sembra un'importante constatazione in quanto premessa a che tutta l'Assemblea possa partecipare e partecipi, come in effetti sta accadendo, alla riforma della Commissione inquirente o dell'attuale giustizia politica. Ciò indubbiamente costituisce un fatto rilevante sotto il profilo politico e soprattutto sotto quello del costume.

Uno degli argomenti che più rende la giustizia politica vicina alla giustizia di tutti è la comprensibilità dei meccanismi di attuazione della giustizia politica stessa; e poichè questo emendamento 5.1 non ripete norme tendenti a complicare o per lo meno ad indicare dei fattori di diversificazione per la realizzazione della giustizia politica, esprimo voto favorevole.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le considerazioni che qui sono state fatte sull'emendamento 5.1, già presentato dal senatore Maffioletti e poi ripreso dal senatore Rastrelli, inducono il mio Gruppo a dare voto favorevole all'emendamento in questione. Anche a noi infatti sembra che questa ripetizione di Giunte e Commissioni introduca una complicazione nei lavori parlamentari; riteniamo invece che l'attribuzione alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, che tratta sostanzialmente materia analoga, sia opportuna.

JANNELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Per chiarezza di impostazione politica, debbo dire che il Gruppo socialista voterà a favore dell'emendamento 5.7. I singoli componenti del Gruppo naturalmente sono liberi di agire come credono.

PRESIDENTE. In questo caso la dissociazione ha addirittura preceduto la dichiarazione di voto del Gruppo parlamentare.

BONIFACIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario all'emendamento 5.1. Già in occasione dell'esame dell'articolo 1 sostenevo la tesi, accolta poi dall'atteggiamento unanime dei Gruppi, di rimandare alla sede propria la qualificazione della competenza attribuita all'Assemblea. La preoccupazione che deriva dall'emendamento 5.1 consiste nel fatto che, demandando, per la parte che spetta alle Commissioni, le competenze alla Giunta per le autorizzazioni a procedere si comprometta gravemente questo problema. L'esigenza di creare Commissioni *ad hoc* è determinata dalla specificità di questa materia che è radicalmente diversa, almeno secondo lo spirito e la lettera del testo approvato dalla maggioranza, da quella che compete alla Giunta per le autorizzazioni.

RASTRELLI. Si tratta di materia penale.

BONIFACIO. Che si tratti di materia penale non significa nulla...

DE CATALDO. Bravo!

BONIFACIO. ...tant'è vero che variamo una legge *ad hoc* di rango costituzionale. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo 5, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Rastrelli.

È approvato.

DE CATALDO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

L'emendamento 5.7 è pertanto precluso.

Sull'ordine dei lavori

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Signor Presidente, chiedo immediatamente la sospensione di questa seduta, perchè è mutato completamente il quadro sul quale dobbiamo lavorare. Per questi motivi il Gruppo socialista si allontana dall'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Jannelli, la prego di precisarmi se lei mi chiede una sospensione della seduta o se mi comunica che il suo Gruppo si allontana dall'Aula, perchè le due cose sono completamente diverse.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, per due giorni, per due sedute ci siamo preoccupati, da tutte le parti, di chiarire il senso della proposta della maggioranza della Commissione attraverso un articolato, che è quello che è stato sottoposto alla discussione e al voto dell'Assemblea.

Sulla base di quell'articolato, con il conforto delle forze politiche che sostenevano quel disegno di legge e in una discussione sempre aperta con le forze di opposizione, sono stati presentati emendamenti che rientravano nel quadro concepito e condotto dalla maggioranza della Commissione.

L'approvazione dell'articolo sostitutivo dell'articolo 5, proposto dall'opposizione, dal Partito comunista e successivamente fatto proprio dal Movimento sociale, stravolge — come è stato giustamente affermato dal senatore Jannelli — l'impianto della proposta del disegno di legge così come è pervenuto all'Assemblea.

Ritengo che l'Assemblea e i Gruppi debbano meditare, a questo punto, se mantenere o meno una proposta che nella realtà è stata

vanificata dal voto testè espresso. Credo che in questo senso, signor Presidente, vada interpretata la proposta del collega Jannelli di sospensione della seduta perchè si riunisca la Commissione.

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, la ringrazio vivamente per aver chiarito la situazione. (*Vivaci proteste dall'estrema destra*). Onorevoli colleghi, cerchiamo di definire le questioni.

Preciso che in questo momento, dato che non stiamo esaminando articoli, posso solo prendere in considerazione richiami al Regolamento e all'ordine dei lavori. La proposta del senatore Jannelli, come da interpretazione autentica — voglio considerarla tale — del senatore De Cataldo, è un intervento sull'ordine dei lavori, nel senso che richiede una sospensione della seduta e come tale merita di essere considerata ed è dovere della Presidenza considerarla.

Vorrei pregiudizialmente chiedere al riguardo il parere del relatore, poi vedremo cosa decidere. Ovviamente darò la parola al senatore Rastrelli che penso vorrà a sua volta pronunciarsi.

CASTELLI, *relatore*. Il relatore vorrebbe, con estrema tranquillità e serenità, esaminare un problema che nasce dalla votazione testè avutasi e che non deve essere esasperato, ma che non può neppure essere sottovalutato. È indubbio che l'approvazione dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Maffioletti e da altri, che successivamente è diventato emendamento Rastrelli, abbia modificato in misura sostanziale l'impostazione del disegno di legge così come è arrivato dalla Commissione.

È altrettanto indiscutibile che vi sono emendamenti ai successivi articoli nella prospettiva del testo trasmesso dalla Commissione; essi si riferiscono continuamente ai poteri della Commissione, alla trasmissione di dati alla Commissione, alle decisioni della Commissione e quanto meno devono essere adeguati alla nuova norma, derivante dall'approvazione in Aula dell'emendamento che stabilisce che ad operare sarà la Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Pertanto esistono, accanto ai motivi di natura politica, ragioni di natura tecnica che impongono un riesame delle posizioni sia da parte delle forze politiche sia ad iniziativa dei presentatori degli emendamenti.

Devo appena accennare al fatto che si sono svolte in questi giorni lunghe e faticose trattative per cercare di avvicinare posizioni all'inizio notevolmente differenziate. Era apparso, ad un certo punto, che la situazione fosse maturata a tal punto da consentire un'approvazione pressochè unanime, o con semplici astensioni, del testo predisposto. Nella trattativa non è mai entrato in gioco quanto ha costituito, invece, la ragione sostanziale dell'emendamento ora approvato. Vi è quindi una modificazione di indirizzo da valutare.

Credo che una sospensione della seduta sia la decisione migliore ai fini dell'andamento regolare dei nostri lavori, della serietà delle valutazioni politiche e degli aggiustamenti tecnici che sono indispensabili.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, ritiene anche di quantificare temporalmente la sospensione?

CASTELLI, relatore. Vorrei precisare che ho espresso parere favorevole ad una richiesta di sospensione che era stata avanzata. Se il senatore Jannelli vuole quantificarne la durata, poi esprimerò il parere.

CALICE. È sull'Aventino. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

CASTELLI, relatore. Non vedo la necessità di reazioni esagitate ad una trattazione serena degli argomenti. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, così non si può decidere niente. Stiamo chiedendo al senatore Jannelli di formalizzare la richiesta di sospensione anche in ordine alla sua durata.

CARMENO. Sospendiamo fino alle prossime tangenti!

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, un po' di calma. Essendo in discussione una proposta di sospensione, ritengo opportuno — e me ne assumo pienamente la responsabilità — che i proponenti della sospensione ci indichino il tempo di durata della sospensione, fermo restando che poi, ovviamente, spetta alla Presidenza decidere in merito.

JANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un voto che sconvolge tutto l'impianto della legge, ma non solo. Sconvolge anche un accordo che faticosamente si era tentato di raggiungere, e che stava per maturare attraverso i contatti che abbiamo avuto tra tutti i Gruppi politici.

Ed allora, a questo punto, signor Presidente, si impone, per gli articoli che verranno e dovranno essere esaminati da questa Assemblea, l'esigenza che il provvedimento ritorni in Commissione.

MAFFIOLETTI. L'abbiamo già fatto nel 1982.

JANNELLI. Certo, senatore Maffioletti, e se lei vuole essere così cortese può essere testimone della nostra disponibilità a venire incontro a tutte le richieste, anche sacrificando le originarie nostre impostazioni.

Noi abbiamo fatto grossi passi in avanti per tentare di trovare una soluzione che vedesse tutti i Gruppi di questa Assemblea concordi nel deliberare e nell'avviare a soluzione un problema che da anni si trascina. Ma, quando si vota un emendamento che stravolge il provvedimento, chiaramente si impone una riflessione, non in quest'Aula, ma in sede di Commissione, per ricordare a questa nuova impostazione tutti gli articoli che successivamente debbono essere valutati.

PRESIDENTE. Senatore Jannelli, lo dico per chiarezza sua e della Assemblea — e poi darò la parola ai colleghi che sono in paziente attesa, avendola chiesta da tempo — a questo punto della discussione un rinvio del provvedimento in Commissione non è possibile in base al comma 11 dell'articolo 100 del nostro Regolamento che recita: «Nell'interesse della discussione, il Presidente

può decidere l'accantonamento ed il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti». Quindi non è questa l'ipotesi attuale, dato che mi sembra che lei chiede un rinvio del provvedimento alla Commissione. In questa fase, essendo già stati votati alcuni articoli, tale rinvio non è possibile.

Al momento, la proposta al nostro esame è quella di una sospensione della seduta. In merito a questa proposta ha facoltà di parlare il senatore Rastrelli che aveva chiesto la parola.

* RASTRELLI. Signor Presidente, prima di ogni altra cosa voglio dare atto, a tutti i colleghi che sono intervenuti in questa votazione e nel dibattito piuttosto animato, di avere, per così dire, interpretato un momento di autentica libertà. È questo un fatto molto importante.

Quando lo schematismo partitico e politico si supera rispetto ad un problema tecnico, ad una valutazione, il far passare questo momento senza un ricordo, proprio per l'appiattimento costante dei lavori di questa Assemblea, sarebbe un gravissimo torto, ed io voglio ringraziare tutti i colleghi che hanno inteso suffragare, con il voto, la proposta di emendamento che, confermiamo, ci sembrava assolutamente importante.

La seconda considerazione che voglio fare è questa: qualunque sia la decisione della Presidenza e dell'Assemblea in ordine al rinvio, una cosa è certa, ed è che quell'emendamento è passato con votazione e costituisce quindi parte integrante del disegno di legge al nostro esame.

La valutazione successiva, da farsi per l'aggiornamento e per il coordinamento del testo di legge, può essere fatta sia in sede di coordinamento, sia in sede di sospensione, ma il punto essenziale che voglio qui confermare — e che ella avrà cura di tutelare come Presidente dell'Assemblea — è che la decisione di deferire alla Giunta per le autorizzazioni a procedere la materia già di competenza di quella fantomatica Commissione è un punto deliberato dall'Assemblea e come tale acquisito.

PRESIDENTE. Dato il rilievo della questione, intendo avvalermi della facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 92 e quindi, anzichè ammettere a parlare solo un oratore contro e uno a favore, darò la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, ho ascoltato argomenti veramente pretestuosi, e me ne dispiace, perchè il discorso su questa legge è stato serio, costruttivo, difficile certamente, ma sempre all'altezza del tema.

L'argomento a caldo che viene usato questa sera è veramente in contrasto con questo lavoro, che non corrisponde certo ad un accordo, ma che faticosamente si svolgeva lungo una linea direttrice che è quella della ricerca del massimo consenso.

Nè il voto di un'Assemblea che discute e approva un articolo o un emendamento può considerarsi in contrasto con questo lavoro perchè, come ha detto il senatore Jannelli, un accordo faticosamente stava maturando. Ebbene, vogliamo allora arrestare questa maturazione, non accettando la sovranità di questa Assemblea che ha votato liberamente con un voto che non appartiene ad una manovra comunista o a un colpo di mano? Noi siamo qua, come è nostro dovere, altri forse non ci sono, ma certo è che la confluenza sull'emendamento è avvenuta attraverso un lavoro parlamentare in cui abbiamo dimostrato la nostra buona volontà ed emendamenti ritirati hanno fatto riferimento poi ad emendamenti ripresentati, con il voto di appartenenti al Gruppo comunista, al Gruppo socialista, al Gruppo repubblicano e via dicendo. Si tratta quindi di ampie convergenze che credo possano far cadere, come pretestuosi, altri argomenti.

Io vi prego, onorevoli colleghi, di considerare che drammatizzare questa questione diviene veramente un pretesto. Che cosa è avvenuto in realtà? Si è distrutto un quadro normativo?! Ma siamo seri! Guardiamo un momento con freddezza alla questione! È stato mutato un organo che, nel procedimen-

to, deve svolgere le funzioni che, nel loro contenuto, rimangono fissate nei testi che noi dobbiamo approvare e che in parte abbiamo già approvato. Muta solo l'organo: la sua rappresentanza numerica è quella che è, il procedimento rimane inalterato e allora cambiare la parola: «Commissione» con la parola: «Giunta» non credo che richieda l'intervento della Commissione.

Perciò, signori del Senato, onorevole Presidente, io credo che noi dobbiamo riportare questo problema nella normalità dello sviluppo dei nostri lavori che vede normale che un emendamento venga accolto dall'Assemblea e non anormale, anche perchè, signor Presidente, se guardiamo alla sostanza, l'atto che il Parlamento deve compiere, in base all'emendamento approvato, rimane quello della verifica politica. Le parole: «autorizzazione a procedere», che colpiscono, non pregiudicano il contenuto dell'atto che deve compiere il Parlamento: noi nominiamo soltanto l'organo, la Giunta competente per le autorizzazioni, e quindi indichiamo, con specifica indicazione, l'organo; pertanto la dizione: «autorizzazione a procedere» è solo relativa all'organo che abbiamo identificato e non interviene, pertanto, a mutare la qualità, la sostanza del provvedimento.

Dobbiamo pertanto proseguire il nostro lavoro senza sospensione, proprio perchè la sospensione dramatizza, creando una situazione simile a quella che si è creata nel 1982, quando, con altri pretesti, con altre argomentazioni, con un bisogno di riflessione che è durato anni e che ha saltato a piè pari addirittura una legislatura, si è consentito di fermare questa legge.

Se il lavoro faticoso che stiamo compiendo per ricercare un equilibrio, un punto di intesa passa attraverso l'Assemblea, questo è un fatto positivo; se intese parziali possono ancora maturare e fare passi avanti, procedano in Assemblea. Noi siamo favorevoli a che questo lavoro, con serenità, senza bisogno di prevaricazione, ma con il confronto delle posizioni, proceda come ha proceduto sino ad ora, perchè certamente sinora l'Assemblea ha dato prova di non essere irrigidita in schemi precostituiti, nè tra Gruppi nè sulle posizioni stesse.

Noi siamo pronti a rinunciare ad alcuni emendamenti; siamo pronti a confluire su emendamenti come quelli presentati dal senatore Schietroma (come è avvenuto), e questo dimostra che il lavoro dell'Assemblea procede nella massima serenità e che l'interruzione sarebbe una drammatizzazione, fornirebbe soltanto, se volete, a noi l'argomento per dire che c'è un atto pretestuoso per dare un colpo mortale, ancora una volta, a questa legge di grande importanza per il paese e per l'opinione pubblica. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che ci troviamo di fronte ad una modifica sostanziale di rilevante spessore politico che incide, a nostro avviso, sull'impianto strutturale della legge.

Per questo aderiamo alla proposta di una breve sospensione di carattere tecnico, che mi pare, onorevoli colleghi, si imponga almeno per due fondamentali ragioni. La prima è che tutti gli emendamenti successivi all'articolo 5 sono stati presentati in un quadro, in un'ottica, in una visione che prevedeva un determinato impianto della legge (Commissioni della Camera e del Senato che dovevano decidere in un certo senso).

Senatore Rastrelli, nessuno vuole contestare che l'Assemblea nella sua sovranità ha approvato un emendamento che modifica in sostanza la legge. Non vogliamo evidentemente ripetere la votazione: è un voto di cui prendiamo atto, ma dobbiamo evidentemente esaminarne le conseguenze alla luce di questa decisione che l'Assemblea ha adottato.

Consentitemi una finale considerazione: forse tutti abbiamo dimenticato una circostanza che ritengo positiva e cioè che ci troviamo qui, con colpi di maggioranza, ad approvare una legge comune. Stasera stiamo modificando alcune norme, alcuni articoli, della nostra Costituzione poichè si tratta di un disegno di legge costituzionale.

Credo che non sia certamente un fatto positivo che con colpi di maggioranza risicata si voglia modificare la nostra Costituzione; la Commissione per le riforme istituzionali sarà la prima a giudicare negativamente un'azione di questo genere.

Invito i colleghi a riflettere. E se questa legge non è andata con la speditezza con cui forse volevamo che procedesse, onorevoli colleghi, qual è stata la ragione fondamentale e sostanziale?

La ragione fondamentale è stata quella che abbiamo noi ricercato con tenacia, con insistenza, con grande senso di responsabilità, di poter raccogliere attorno ad alcune linee fondamentali il consenso di tutti, sacrificando posizioni iniziali. Basterebbe vedere il progetto di legge di iniziativa del Gruppo della Democrazia cristiana per constatare quante modifiche, quante differenziazioni, quante aperture abbiamo fatto per arrivare con un consenso più vasto, sulla base del quale si formò la nostra Costituzione.

Non si può, collega Maffioletti, parlare in questo caso di ampie convergenze: qui Gruppi politici hanno votato contro questa impostazione e questo impianto della legge. Quindi, non ci si parli di ampie convergenze: le ampie convergenze le abbiamo ricercate noi con grande pazienza e con grande senso di responsabilità.

Qui, oggi, invece, tramite una risicata maggioranza, si è tentata una profonda trasformazione della legge.

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, ritengo di non essere sospettabile come oggettivamente e non soggettivamente può essere sospettabile il senatore Maffioletti: egli è vincitore mentre io appartengo ai vinti in questa vicenda. Quindi ritengo di non meritare sospetti neppure soggettivi.

Ritengo che dobbiamo sdrammatizzare il caso, fare tutti lo sforzo — sono riconoscente al senatore Ruffino per le sue parole rasserenatrici, in parte almeno — di considerare questa legge come una legge espressione di tutti noi.

Senza dubbio l'approvazione dell'emendamento Maffioletti-Rastrelli, chiamiamolo così, introduce un elemento di novità, che però non va sopravvalutata. Sono d'accordo, nella sostanza, con il senatore Maffioletti: si è cioè cambiato organo, ma il procedimento resta diverso, sostanzialmente e formalmente.

Il procedimento dell'autorizzazione a procedere, signor Presidente e onorevoli colleghi, può essere attivato solo da una denuncia dell'autorità giudiziaria. Viceversa, il procedimento per la persecuzione dei reati ministeriali può essere attivato da qualsiasi denuncia, da chiunque provenga. Sono due procedimenti assolutamente diversi: si è solo mutato l'organo competente.

Mi permetto di far osservare al maestro professor Vassalli che l'aver individuato l'organo cui spetta l'attivazione del procedimento per la persecuzione dei reati ministeriali non significa che il procedimento stesso si trasformi in procedimento per l'autorizzazione a procedere. Articoli già approvati — ha ragione il senatore Maffioletti — impongono il procedimento stesso e, inoltre, gli articoli successivi all'articolo 5 disciplinano il differente procedimento della persecuzione dei reati ministeriali.

Sono quindi d'accordo con il senatore Ruffino. Chiediamo pure una sospensione puramente tecnica, anche breve, per intenderci sulle modifiche, puramente formali, da apportare agli articoli successivi. Non sospendiamo però la discussione di questo importante provvedimento.

È questo il mio convincimento ed è questa la preghiera che rivolgo a tutti i Gruppi qui rappresentati.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, mi duole di non poterle dare la parola, in quanto per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore De Cataldo.

GARIBALDI. Sono praticamente dissociato.

PRESIDENTE. Mi consenta, senatore Garibaldi, non si può creare il precedente

che vi sia la dissociazione anche per interventi sull'ordine dei lavori, essendo le disposizioni tassative. Ho già esercitato il massimo dei miei poteri.

GARIBALDI. Lei deve offrirmi l'opportunità di chiarire la mia posizione. Sono colpevolizzato da fatti automatici... Sono un emarginato!

DE CATALDO. Signor Presidente, sulla richiesta di sospensione...

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, non posso dare la parola nè a lei nè al senatore De Cataldo. Non è possibile.

GARIBALDI. Sono colpevolizzato ed emarginato!

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, la prego di non usare neppure per scherzo questa definizione. Il Presidente ha la responsabilità di far rispettare il Regolamento. In base all'articolo 92 del Regolamento: «Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare», non posso veramente andare oltre.

Il senatore Jannelli ha illustrato la proposta; il senatore De Cataldo ha parlato a favore a nome del suo Gruppo, tutti gli altri Gruppi si sono espressi ed il senatore Pintus deve ora intervenire a nome del proprio Gruppo, così come il senatore Covi.

DE CATALDO. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Intanto, terminiamo questa discussione. Non possiamo fare una discussione incidentale nell'ambito di un'altra questione incidentale.

DE CATALDO. Signor Presidente, domando di parlare per un richiamo all'articolo 100 del Regolamento, così come lei lo ha interpretato.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore De Cataldo. Stiamo discutendo una questione molto precisa, quella cioè della sospensione dei lavori.

DE CATALDO. Il mio Gruppo non è intervenuto sulla proposta di sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. È intervenuto lei, senatore De Cataldo.

DE CATALDO. Ho semplicemente chiarito il senso della proposta del senatore Jannelli, che non era presente in quel momento. Il Gruppo socialista ha il diritto di intervenire sulla proposta.

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, non credo si possa dire che i diritti di alcuno vengano conculcati. Procediamo, intanto, con gli altri interventi.

PINTUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTUS. Signor Presidente, colleghi, ho l'impressione che si stiano dramatizzando oltre misura le conseguenze del voto espresso poc'anzi dall'Assemblea. Il senatore Ruffino ha richiamato la nostra attenzione sul fatto che non si sta deliberando una legge qualsiasi, ma una legge costituzionale, una legge anzi, è così che ha detto, di riforma della Costituzione. Il senatore Ruffino però dimentica che sull'opportunità di abrogare l'articolo 96 esiste l'accordo pressochè unanime di tutti i Gruppi. Il problema sorge sulla disciplina da dare alla materia una volta che l'articolo 96, nella parte in cui prevede una giurisdizione politica per i Ministri e per il Presidente del Consiglio, venga abrogato.

Si è detto che il voto espresso dall'Assemblea inciderebbe sull'impianto strutturale della legge e che addirittura la stravolgerebbe. Ora, i poteri della Commissione sono indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge e non sono ancora stati discussi; a me non sembra però — e richiamo su questo l'attenzione di quei pochi che ritengono le

mie parole meritevoli di essere ascoltate — che la deliberazione dell'archiviazione, la trasmissione degli atti alla sezione istruttoria, la deliberazione della proroga alla sezione istruttoria, l'autorizzazione alla emanazione di provvedimenti coercitivi, la ricezione della relazione della sezione istruttoria, la trasmissione di tale relazione all'Assemblea del Senato o della Camera siano atti che cambino di segno se sono adottati da 21 senatori nominati come Commissione speciale, ai sensi dell'originario disegno di legge, invece che da altrettanti parlamentari qualificati per altre funzioni che già esercitano come membri della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Le procedure, infatti, rimangono identiche per l'uno e per l'altro caso e lo stesso avviene per le proporzioni. Per quel che riguarda la valutazione dell'opportunità di concedere il rinvio, sono ancora in attesa di sapere di quale misura esso sarà. È chiaro infatti che se si dovesse trattare di una sospensione tecnica di un quarto d'ora o di mezz'ora non ho difficoltà ad accettarla, ma se il rinvio «tecnico» dovesse essere di tre anni sarei assolutamente in disaccordo.

PRESIDENTE. Senatore Pintus, le varie proposte di rinvio non hanno fatto riferimento all'orario di ripresa della discussione che, in caso di sospensione, sarà pertanto stabilito dalla Presidenza.

DE CATALDO. Abbiamo chiesto due ore.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho il rammarico di dover ripetere cose già dette da altri oratori, ma anche a me sembra che il voto espresso non abbia quel carattere traumatico che gli ha imposto il senatore Jannelli con la sua reazione abbastanza clamorosa né il significato attribuitogli dal senatore Ruffino, di stravolgere completamente il disegno di legge. Si è trattato invece semplicemente di individuare un organo tecnico che deve decidere sulle denunce e sui rapporti dell'autorità giudizia-

ria e nel mio intervento precedente la motivazione dell'adesione all'emendamento 5.1 era stata proprio giustificata da ragioni di funzionalità e dalla inopportunità di creare due Commissioni, quando abbiamo invece già una Giunta per le autorizzazioni a procedere che possiede una certa specializzazione nella materia e che può pertanto benissimo impadronirsi anche dell'aspetto dei reati ministeriali.

Come ha esattamente osservato il senatore Pintus, tutti gli atti che sono previsti dalle norme successive, molti dei quali — ma questa è un'altra questione — non piacciono al Gruppo repubblicano, non sono affatto pregiudicati dalla decisione che abbiamo assunto. A mio avviso quindi i lavori potrebbero continuare anche immediatamente; non mi oppongo però ad una sospensione di carattere tecnico, esclusivamente al fine di coordinare gli emendamenti agli articoli seguenti.

SCHIETROMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCHIETROMA. Signor Presidente, desidero precisare che ho ritirato il mio emendamento 5.8 in quanto mi era stato assicurato che esisteva un'ampio accordo sull'emendamento presentato dal collega Vassalli. Col senno di poi, tenuto conto della opposizione dei senatori Covi e Valitutti, debbo prendere atto che avevo ragione io. A volte infatti, nel corso delle nostre riunioni, uno può essere distratto o, come deve essere avvenuto, uno dei componenti può non essere a conoscenza dell'accordo intervenuto. Col senno del poi comunque abbiamo visto che questo grande accordo non c'era e che avevo avuto ragione io nella riunione dei Presidenti dei Gruppi quando avevo avvertito che vi era una posizione del senatore Maffioletti estremamente decisa contro la possibilità della creazione di una Commissione *ad hoc*. È evidente allora che la mia posizione consisteva nel rimandare tutto ai Regolamenti delle singole Camere per superare senza traumi questa fase estremamente delicata, per discutere della materia in sede di Regolamento. Chi

non avverte queste cose si espone poi a subirne le conseguenze.

Bisogna capire bene cosa dobbiamo discutere adesso per quanto riguarda questa legge. Sull'articolo 5 vi è stata una votazione negativa, anche se abbiamo potuto trovare delle formule per esprimerci in accordo in maniera positiva; però è detto con estrema chiarezza da una votazione del Senato quale deve essere l'organo competente sulle materie in discussione. Non credo che questa decisione possa più essere modificata, quali che siano gli accordi intercorsi tra di noi. La votazione sull'emendamento 5.1 è ormai un fatto immutabile.

Devo però anche dire con estrema chiarezza che, dato che tutti concordiamo sulla necessità di eliminare al più presto questa Commissione inquirente e trovare una via di uscita, viste le critiche alla legislazione vigente, tenuto conto del fatto che siamo al primo passo di una legge che ha un *iter* particolare in quanto è una legge costituzionale su cui si dovrà pronunciare anche l'altro ramo del Parlamento, non dramatizzerai la situazione. Dato che si chiede un rinvio per sistemare la materia per ottenere, nonostante tutto, un accordo più generalizzato, non si può negare a mio parere in una circostanza simile e per una legge tanto delicata la concessione di un rinvio.

PRESIDENTE. Udito il parere dei senatori appartenenti ai Gruppi parlamentari e in relazione alla proposta avanzata dal senatore Jannelli, avverto che è orientamento della Presidenza disporre per ragioni tecniche concernenti, come è stato detto da più di un senatore, il coordinamento delle norme che devono ancora essere esaminate, una sospensione dei lavori che necessariamente, trattandosi appunto di una sospensione tecnica, non può che essere di breve durata.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 20,05).

Informo l'Assemblea che, dato il protrarsi del lavoro di coordinamento normativo in

corso, la Presidenza decide di togliere la seduta. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 40, 42, 443, 583, 752, 993 e 98 alla prossima seduta.

Informo altresì l'Assemblea che per le ore 20,30 è convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Procedimenti d'accusa, trasmissione di ordinanze da parte della Commissione parlamentare

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 18 aprile 1985, ha trasmesso, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, l'ordinanza dell'11 aprile 1985 con la quale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha deliberato di promuovere d'ufficio sue indagini concernenti possibili ipotesi di reati ministeriali con riferimento alla documentazione di cui al procedimento n. 382/IX del Registro generale.

Di tale trasmissione viene data comunicazione al Senato, secondo il deliberato della Commissione stessa, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 14.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

SANTALCO, MURMURA, FIMOGNARI, SAPORITO, SCARDACCIONE, ORLANDO e LAPENTA. — « Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità » (1309).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2779. — « Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981,

n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (1310) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione).

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

MARTORELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso che, nella notte dall'11 al 12 aprile 1985, è stato ucciso in Cetraro, in provincia di Cosenza, tale Licursi Osvaldo con modalità chiaramente di stampo mafioso e che tale efferato delitto ha fatto ripiombare la cittadina nel clima degli anni dei quali vi è ancora triste memoria;

considerato che i gravi problemi degli uffici giudiziari di Paola, nel cui circondario ricade Cetraro, non sono stati risolti e che, in particolare, grave è la situazione di quella Procura della Repubblica per l'intervenuto provvedimento di sospensione di un sostituto procuratore, mentre è grave anche la situazione dell'ufficio istruzione per la continua provvisorietà dei magistrati addetti;

considerato, altresì, che le forze di polizia, in particolare la stazione dei carabinieri, sono certamente inadeguate a far fronte alla situazione dell'ordine pubblico, tanto che in un documento del Consiglio comunale si è dovuta denunciare la presenza nel paese di pericolosi latitanti,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quale significato attribuiscono al delitto di cui in premessa;

b) se non ritengono che le lamentate deficienze degli uffici giudiziari e delle for-

ze di polizia siano anche una causa della risorgente criminalità;

c) quali misure urgenti intendono adottare per il migliore funzionamento degli uffici giudiziari e delle forze di polizia, nella considerazione che la criminalità sul Tirreno cosentino è ancora altamente temibile.

(3 - 00890)

MARGHERITI, CASCIA, COMASTRI, DE TOFFOL, CARMENO, GIOINO, GUARASCIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che sulla stampa è stata pubblicata una risoluzione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini con la quale viene resa nota la sospensione dell'attività del Comitato stesso per tutto il mese di aprile 1985 e la riserva di prolungare tale sospensione a tempo indeterminato ove non si determinino le condizioni indispensabili allo « svolgimento dei compiti istituzionali propri del Comitato »;

constatato che le richieste avanzate dal Comitato sono:

a) opportune disposizioni affinché l'ufficio di segreteria, similmente alle altre segreterie esistenti presso il MAF, assuma le caratteristiche effettive di segreteria, con turnazione di personale, congrua dotazione di ore straordinarie e possibilità di avvalersi, all'occorrenza, di personale esterno;

b) impegni concreti affinché un congruo numero di vincitori dei prossimi concorsi banditi dal MAF sia assegnato al Comitato;

c) configurazione di un organico di personale del MAF per l'attività di questa istituzione;

d) cessione di un servizio tecnico-ispettivo di almeno 30 unità per l'accertamento tecnico operativo relativo al controllo dell'origine delle produzioni DOC e per lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali del Comitato;

considerate con preoccupazione le particolari difficoltà della nostra vitivinicoltura, bisognosa non solo di iniziativa politica e di chiare scelte economiche e produttive, ma anche dell'efficienza burocratica e ope-

rativa di tutti gli strumenti attivati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963,

gli interroganti chiedono di conoscere come il Ministro valuta le richieste avanzate dal Comitato e se e come intende intervenire, con l'urgenza dovuta, per mettere il Comitato in condizioni di funzionare, di riprendere in pieno la propria attività e di assolvere in modo adeguato alle funzioni per le quali fu costituito.

(3 - 00891)

GIANOTTI, BAIARDI, MORANDI, MARELLI, VITALE, CROSETTA. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere se non ritengano che la motivazione con la quale il questore della provincia di Ragusa ha deciso l'espulsione dal territorio italiano della cittadina inglese Patricia Elizabeth Melander sia assolutamente infondata e lesiva dei diritti elementari di un cittadino europeo.

Si chiede, inoltre, se non intendano revocare questa ordinanza ingiustificata, che colpisce la libertà di espressione contro l'insensata corsa all'armamento nucleare, valutato il fatto che tra gli addebiti alla Melander non vi è alcun reato perseguibile, se non quello lievissimo relativo all'articolo 663 del codice penale.

(3 - 00892)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

RIGGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che le recenti eccezionali avversità atmosferiche hanno causato in larghe zone del territorio siciliano danni a settori portanti dell'agricoltura ed alle relative strutture aziendali, tanto da determinare le condizioni per la dichiarazione dello stato di calamità;

che, anche per effetto di tale situazione, si registra un ulteriore aumento della disoc-

cupazione agricola e che tale fenomeno si inserisce in un contesto di complessivo deterioramento della condizione economico-sociale dei braccianti agricoli siciliani,

si chiede di sapere se intendano dichiarare lo stato di calamità naturale per le zone del territorio siciliano colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche, prevedendo adeguati finanziamenti per il ripristino e l'indennizzo delle aziende agricole danneggiate e l'aumento dell'indennità ordinaria di disoccupazione a 10.000 lire al giorno, e consentire ai lavoratori agricoli che hanno usufruito delle prestazioni previdenziali di cui agli elenchi a validità prorogata di utilizzare pienamente, almeno ai fini pensionistici, la più favorevole posizione previdenziale raggiunta, e ciò ad evitare che lavoratori con oltre 25-30 anni di posizione assicurativa si trovino, a 60 anni compiuti, con una pensione di vecchiaia al minimo.

Si chiede, altresì, una consistente fiscalizzazione degli oneri sociali e previdenziali in favore di tutte le imprese agricole delle regioni meridionali e in particolare di quelle diretto-coltivatrici.

(4 - 01859)

SCEVAROLLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il laboratorio chimico dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Viadana (Mantova) ha svolto finora un'attività, vivamente apprezzata dai coltivatori della zona, in termini di supporto analitico delle tecniche di coltivazione;

che tale attività è stata sospesa nel febbraio 1985 per decisione assunta dagli organi scolastici a seguito di disposizioni ministeriali;

che la sospensione ha destato vivo allarme da parte degli operatori agricoli della zona, i quali hanno pubblicamente manifestato l'esigenza di dare prosecuzione ad una esperienza di collaborazione estremamente valida tra scuola e mondo del lavoro,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i motivi che hanno determinato la sospensione del servizio pubblico svolto da detto istituto e quali misure si intendano adottare per ripristinare il servizio.

(4 - 01860)

FIORI, VOLPONI, RUFFILLI, VASSALLI, ANDERLINI, ENRIQUES AGNOLETTI, PROCACCI, FERRARA Maurizio, BONIFACIO, RIVA Massimo. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

1) che in data 22 febbraio 1984 il consiglio d'istituto del Liceo scientifico statale di Sant'Antioco (Cagliari) si è riunito avendo all'ordine del giorno l'intitolazione della scuola;

2) che la giunta d'istituto ha proposto alla discussione una rosa di tre nomi: Stefano Susini, poeta locale, Antonio Segni ed Emilio Lussu;

3) che, essendosi proceduto a votazione, Lussu ha totalizzato 8 voti, Segni 2 e Susini uno;

4) che, pertanto, il consiglio d'istituto ha deliberato di proporre al Ministero l'intitolazione del Liceo scientifico a Emilio Lussu, capitano leggendario della brigata Sassari, quattro medaglie al valore, fondatore del Partito sardo d'azione, deputato dal 1921 al 1926, imprigionato dal fascismo, esule, fondatore, con Carlo Rosselli, di « Giustizia e Libertà », consultore nazionale, costituente, senatore sino al 1968, scrittore che Benedetto Croce, Eugenio Montale e Luigi Russo tennero in gran conto;

5) che in data 1º giugno 1984 la Giunta comunale di Sant'Antioco (di centro-sinistra) ha espresso parere negativo all'intitolazione del Liceo scientifico all'autore di « Marcia su Roma e dintorni » e « Un anno sull'altipiano »;

6) che in data 29 giugno 1984 il Provveditorato agli studi di Cagliari ha invitato il consiglio d'istituto ad un riesame della delibera;

7) che in data 18 luglio 1984 il consiglio d'istituto ha deliberato all'unanimità di insistere sull'intitolazione del Liceo a Lussu;

8) che in data 18 ottobre 1984 la nuova Giunta comunale di Sant'Antioco ha espresso parere favorevole,

gli interroganti chiedono al Ministro se non ritenga opportuno un intervento per conoscere i motivi che finora hanno impedito al Provveditorato agli studi di Cagliari di emettere il decreto di intitolazione, la cui esecutività coinciderebbe con il decimo anniversario della morte di un eroe, di un grande scrittore, di uno dei padri della Repubblica.

(4 - 01861)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

n. 3 - 00884, dei senatori Grossi ed altri, sulla ratifica dei trattati stipulati per consentire ai detenuti di scontare la pena nei Paesi di origine;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

n. 3 - 00889, del senatore Pollidoro, perchè venga reso inefficace l'illegittimo regolamento imposto dall'Unioncamere al personale dipendente.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 21, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari